SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 197

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 26 agosto 2003 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero delle attività produttive

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 140

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

CIRCOLARE 29 luglio 2003, n. **36.**

Settore tabacco - Procedure ed adempimenti per associazioni di produttori riconosciute e singoli produttori non associati finalizzate all'ottenimento del premio (parte fissa e variabile) e dell'aiuto specifico per il raccolto 2003.

03A09175

CIRCOLARE 29 luglio 2003, n. **37.**

Settore tabacco - Procedure operative per il controllo ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (CE) n. 2075/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 e degli articoli 44, 47, 48, 52 e 53 del Regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione del 22 dicembre 1998.

03A09176

CIRCOLARE 1° agosto 2003, n. **38.**

Aiuto alla produzione olio di oliva - Applicazione GIS Oleicolo (Reg. CE 2366/98 art. 22 e successivi).

03A09300

CIRCOLARE 1° agosto 2003, n. **39.**

Settore Pac Zootecnia - Istruzioni applicative generali campagna 2003 - settore bovini.

03A09301

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 agosto 2003, n. **231.**

Differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Termini relativi alla partecipazione italiana a operazioni internazionali)

1. È differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle seguenti operazioni internazionali:

a) Joint Forge in Bosnia;

b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e Kosovo;

c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom;

d) NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;

e) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e *Criminal Intelligence Unit* (CIU) in Kosovo;

f) Albit, Albania 2 e *NATO Headquarters Tirana* (NATO HQT) in Albania;

g) Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2);

h) United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE).

2. È differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale *EU Concordia* in Macedonia.

3. È differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione in-

ternazionale *Enduring Freedom* e alla missione *Active Endeavour* ad essa collegata.

4. È differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale *International Security Assistance Force*-ISAF.

5. È differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM.

6. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di 358.355.586 euro.

Art. 2.

(Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a operazioni internazionali)

1. È differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK).

2. È differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.

3. È autorizzata, per l'anno 2003, l'ulteriore spesa di 331.144 euro per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata EUPM, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42.

4. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 4.994.414 euro.

Art. 3.

(Partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan)

1. È autorizzata, per l'anno 2003, l'ulteriore spesa di 229.251 euro per la partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan, di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42.

Art. 4.

(Partecipazione italiana ad iniziative di pace e umanitarie nell'Africa sub-sahariana)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 6 febbraio 1992, n. 180, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad attuare iniziative di pace in sede internazionale da realizzare nell'Africa sub-sahariana, per un'ulteriore spesa di 5.200.000 euro.

Art. 5.

(Rinvii normativi)

1. Salvo quanto previsto dalla presente legge, si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 10, 13, 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Art. 6.

(Valutazione del servizio prestato in operazioni internazionali)

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni e delle operazioni internazionali di cui alla presente legge, sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

Art. 7.

(Indennità di missione)

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 1, commi 1, 2, 3 e 4, 2, comma 1, e 3 è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, e per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, comma 5, e 2, comma 3, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

4. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 2, comma 2, si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

Art. 8.

(Disposizioni in materia contabile)

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di 50.000.000 di euro, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 15, comma 1.

Art. 9.

(Compagnia di fanteria rumena)

1. È autorizzata, nei limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 1, la spesa di 697.029 euro per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Art. 10.

(Cessione di materiali e sostegno logistico)

1. Nei limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 4, il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze armate afghane materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi alla data di entrata in vigore della presente legge, escluso il materiale d'armamento.

2. Nei limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 4, è autorizzata la spesa di 2.087.180 euro per la cessione a titolo gratuito di vestiario e materiale d'equipaggiamento, escluso il materiale d'armamento, e di 773.904 euro per il sostegno logistico a favore di unità delle Forze armate afghane.

Art. 11.

*(Modifica all'articolo 1, comma 8, e interpretazione autentica degli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 3-*bis*, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42)*

1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, le parole: «la spesa di euro 359.549.625» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa di euro 389.023.554».

2. Il comma 2 dell'articolo 2 e i commi 1 e 3-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, devono intendersi nel senso che l'indennità di missione è corrisposta nelle misure dagli stessi indicate a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Art. 12.

(Disposizioni in materia penale)

1. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero in territorio afghano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del tribunale di Roma.

4. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui agli articoli 1, commi 1, 2 e 5, 2, commi 2 e 3, e 3 si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

Art. 13.

(Disposizioni di convalida)

1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni di cui alla presente legge, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 14.

(Relazione sulle operazioni internazionali in corso)

1. Ogni sei mesi i Ministri degli affari esteri e della difesa riferiscono al Parlamento

sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati nell'ambito delle operazioni internazionali in corso.

Art. 15.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, escluso l'articolo 4, pari a 367.468.508 euro per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, pari a 5.200.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a La Maddalena, addì 11 agosto 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4192):

Presentato dai sen. SELVA e RAMPONI il 23 luglio 2003.

Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa), in sede legislativa, il 24 luglio 2003 con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla commissione e approvato il 24 luglio 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2436):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 24 luglio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 4ª commissione il 28 e 29 luglio 2003 e approvato il 30 luglio 2003.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, recante «Disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali», come modificato dalla legge di conversione 18 marzo 2003, n. 42, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 20 marzo 2003. Si riporta il testo dell'art. 1:

«Art. 1 *(Termini relativi alla partecipazione militare italiana ad operazioni internazionali).* — 1. Il termine previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea è differito al 30 giugno 2003. Alla stessa data è differito il termine per la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui al medesimo art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 64 del 2002.

2. Il termine previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia, è differito al 30 giugno 2003.

3. Il termine previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata: «Enduring Freedom» nell'ambito degli impegni militari attualmente assunti, è differito al 30 giugno 2003.

4. Il termine previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo all'intervento internazionale denominato: «International Security Assistance Force» (ISAF), è differito al 30 giugno 2003.

5. Il termine previsto dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, è differito al 30 giugno 2003.

6. Il termine previsto dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia (EUMM), è differito al 30 giugno 2003.

7. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

8. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 359.549.625.».

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 1 del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, vedi nota all'art. 1. Si riporta il testo dell'art. 2:

«Art. 2 *(Partecipazione italiana alla missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina).* — 1. È autorizzata, dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, la spesa di euro 2.918.692 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata: «EUPM», prevista dall'azione comune adottata l'11 marzo 2002 dal Consiglio dell'Unione europea.

2. Salvo quanto disposto dall'art. 3, al personale impiegato nella missione è corrisposta l'indennità di missione prevista dall'art. 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, nella misura intera incrementata del 30 per cento qualora lo stesso non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuito.».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 2-*bis*, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42:

«Art. 2-*bis (Partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan).* — 1. È autorizzata la spesa di euro 141.319 per l'anno 2003 per la partecipazione di personale militare alla Conferenza di pace sulla Somalia e ai negoziati di pace sul Sudan, in corso in Kenya, nonché alle attività della Commissione militare congiunta, prevista dall'Accordo di cessate il fuoco firmato il 19 gennaio 2002 per garantire l'accesso degli aiuti umanitari in tutta l'area dei Monti Nuba.».

Nota all'art. 4:

— La legge 6 febbraio 1992, n. 180, recante «Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 51 del 2 marzo 1992. Si riporta il testo dell'art. 1:

«Art. 1. — 1. Per consentire la partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, sono autorizzati interventi da realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi, sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani.

2. Le organizzazioni e gli enti di rilievo internazionale di cui al comma 1 sono indicati in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro degli affari esteri previo parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari, che viene aggiornato annualmente. In considerazione di circostanze particolari il Ministro degli affari esteri può inoltre autorizzare, per gli interventi di cui al comma 1, contributi ad organizzazioni ed enti non compresi nel detto elenco, per singole e circoscritte iniziative, previa comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

3. Il Ministro degli affari esteri invia annualmente al Parlamento una relazione circa le iniziative avviate in attuazione della presente legge, il loro sviluppo e la loro conclusione, allegando a tal fine un rendiconto.

4. Le somme per le attività previste dalla presente legge non impegnate in ciascun anno possono esserlo nell'anno successivo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1991, si provvede per l'anno 1991 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali", e per il triennio 1992-1994 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando il corrispondente accantonamento.

6. Per le iniziative di cui alla presente legge destinate a Paesi in via di sviluppo, può essere annualmente utilizzata, oltre agli stanziamenti indicati nel comma 5, una quota non superiore all'1 per cento dello stanziamento del capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da individuare con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Nota all'art. 5:

— Il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, recante «Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali», come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 27 febbraio 2002. Si riporta il testo degli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 10, 13 e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7:

«Art. 2 *(Indennità di missione).* — 1. *(Omissis).*

2. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale militare e della Polizia di Stato è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.

3. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente.».

«Art. 3 *(Trattamento assicurativo e pensionistico).* — 1. Al personale militare e della Polizia di Stato è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'art. 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.

2. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l'art. 4-*ter* del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'art. 3-*bis* del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.».

«Art. 4 *(Personale in stato di prigionia o disperso).* — 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.».

«Art. 5 *(Disposizioni varie).* — 1. Al personale che partecipa alle operazioni internazionali di cui all'art. 1:

a) non si applica l'art. 3, primo comma, lettera *b)*, della legge 21 novembre 1967, n. 1185, al fine del rilascio del passaporto di servizio;

b) non si applicano le disposizioni in materia di orario di lavoro;

c) è consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.».

«Art. 7 *(Personale civile).* — 1. Al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni del presente decreto per quanto compatibili, ad eccezione di quelle di cui all'art. 6.».

«Art. 8 *(Disposizioni in materia contabile).* — 1. In relazione alle operazioni di cui all'art. 1, in caso di urgenti esigenze connesse con l'operatività dei contingenti, gli stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi.

2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni di cui all'art. 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite complessivo di euro 5.164.569, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 15, in relazione alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.».

«Art. 9 *(Prolungamento delle ferme).* — 1. Per le esigenze connesse con le operazioni di cui all'art. 1, il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale di cui all'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, può essere prolungato da un minimo di ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi.».

«Art. 10 *(Forze di completamento).* — 1. Per le esigenze connesse con le operazioni internazionali di cui all'art. 1, al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, l'Amministrazione della difesa può richiamare in servizio, su base volontaria e a tempo determinato, gli ufficiali e i sottufficiali di complemento in congedo, nonché il personale già appartenente alle categorie dei militari di truppa in servizio di leva e dei volontari in ferma breve. Tale personale, inserito nelle forze di completamento, è impiegato in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.

2. Agli ufficiali e ai sottufficiali richiamati è attribuito il trattamento economico dei pari grado in servizio. Ai militari di truppa richiamati, provenienti dal servizio di leva ovvero dai volontari in ferma annuale, è attribuito lo stato giuridico ed il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma breve.

3. I provvedimenti di richiamo sono regolati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti dei contingenti annuali e dei relativi stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per gli ufficiali di complemento, i sottufficiali di complemento ed i volontari in ferma breve, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

4. I soggetti richiamati cessano anticipatamente dal vincolo temporaneo di servizio assunto per la fase di richiamo con le seguenti modalità:

a) in accoglimento di motivata domanda;

b) ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettere *b)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, in quanto applicabile.».

«Art. 13 *(Norme di salvaguardia del personale).* — 1. Il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non può partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegato nell'operazione di cui all'art. 1, comma 3, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse alla predetta operazione, è rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda.

2. Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.».

«Art. 14 *(Sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica).* — 1. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad adottare un programma straordinario di cooperazione tra le Forze di polizia italiane e quelle albanesi, nonché ad assumere le conseguenti iniziative per stabilire forme di cooperazione con le Forze di polizia degli altri Paesi dell'area balca-

nica, nel campo del contrasto alle attività di criminalità organizzata operante in tale area e nel controllo dei flussi migratori illegalmente diretti verso il territorio della Repubblica italiana.

2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, il Ministero dell'interno provvede all'istituzione di un ufficio di collegamento interforze in Albania, composto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nonché a sviluppare rapporti di cooperazione e di raccordo con le Forze di polizia degli altri Paesi dell'area balcanica.

3. *(Omissis).*

4. Al medesimo personale, durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle vigenti disposizioni per l'impiego all'estero, fruiti fuori del teatro di operazioni ed in costanza di missione, è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria estera percepita.

5. Per le finalità di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 3 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento è assicurato dal Ministero dell'interno.

6. *(Omissis).*

7. Entro il 31 dicembre 2002 il Governo presenta al Parlamento una relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati.».

Note all'art. 6:

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 22 gennaio 1997, n. 17. Tale decreto legislativo è stato modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 2000. Le tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto legislativo prevedono, tra l'altro, gli obblighi da assolvere ai fini della valutazione per l'avanzamento nel ruolo di appartenenza degli ufficiali in servizio permanente.

— Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 2000. Le tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto legislativo prevedono, tra l'altro, gli obblighi da assolvere ai fini della valutazione per l'avanzamento nel ruolo di appartenenza degli ufficiali in servizio permanente.

Note all'art. 7:

— Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante «Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1926.

— La legge 8 luglio 1961, recante «Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 29 luglio 1961. Si riporta il testo dell'art. 3:

«Art. 3. — Al personale di cui all'art. 1 può essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dall'assegno di lungo servizio all'estero, con le modalità previste dall'art. 27 della legge 26 marzo 1958, n. 361.».

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, vedi nota all'art. 5.

Nota all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15:

«Art. 11 *(Compagnia di fanteria rumena).* — 1. È autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2002 al 31 marzo 2002, la spesa per il sostegno logistico di una compagnia di fanteria rumena da inserire nel contigente militare italiano impiegato nella missione internazionale di pace in Kosovo, entro il limite di euro 425.250.».

Nota all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42 (vedi nota all'art. 1), come modificato dalla presente legge:

«8. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata *la spesa di euro 389.023.554.*».

— Per il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, vedi nota all'art. 2. Si riporta il testo dell'art. 3, commi 1 e 3-*bis*:

«Art. 3 *(Trattamento economico).* — 1. L'indennità di missione di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è corrisposta nella misura del 98 per cento. Non si applica la disposizione prevista dal secondo periodo del comma 1 del medesimo art. 2.

(Omissis).

3-*bis.* In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 1º luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, al personale che partecipa alla missione di cui all'art. 1, comma 6, del presente decreto, l'indennità di missione è corrisposta nella misura intera incrementata del 30 per cento qualora lo stesso non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuito.».

Nota all'art. 12:

— Il decreto-legge 1º dicembre 2001, n. 421, recante «Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata *Enduring Freedom*», come modificato dalla legge di conversione 31 gennaio 2002, n. 6, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale - n. 28 del 2 febbraio 2002. Si riporta il testo dell'art. 9:

«Art. 9 *(Disposizioni processuali).* — 1. Non si applicano le disposizioni contenute nel Libro IV del codice penale militare di guerra sulla procedura penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.

2. Non si applicano le disposizioni concernenti l'ordinamento giudiziario militare di guerra, contenute nella Parte II dell'Ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni.

3. La competenza territoriale è del tribunale militare di Roma.

4. Oltre che nei casi previsti dall'art. 380, comma 1, del codice di procedura penale gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari:

a) disobbedienza aggravata previsto dall'art. 173, secondo comma, del codice penale militare di pace;

b) rivolta, previsto dall'art. 174 del codice penale militare di pace;

c) ammutinamento, previsto dall'art. 175 del codice penale militare di pace;

d) insubordinazione con violenza, previsto dall'art. 186 del codice penale militare di pace, e violenza contro un inferiore aggravata, previsto dall'art. 195, secondo comma, del medesimo codice;

e) abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di sentinella, vedetta o scolta, previsto dall'art. 124 del codice penale militare di guerra;

f) forzata consegna aggravata, previsto dall'art. 138, commi secondo e terzo, del codice penale militare di guerra.

5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le esigenze belliche od operative non consentano che l'arrestato sia posto tempestivamente a disposizione dell'autorità giudiziaria militare, l'arresto mantiene comunque la sua efficacia purché il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al difensore dell'arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze belliche od operative non lo consentano, si procede all'interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 388 del codice di procedura penale, e all'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 391 del codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria è presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti e redige verbale delle operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestività dell'interrogatorio, l'imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio nazionale, l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie.

6. Con le stesse modalità di cui al comma 5 si procede all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'articolo 294 del codice di procedura penale, in un carcere giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria militare.».

Nota all'art. 15:

— La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1995. Si riporta il testo dell'art. 1, comma 63.

«63. Per le spese connesse con interventi militari all'estero, anche di carattere umanitario, autorizzati dal Parlamento, correlati ad accordi internazionali, può essere adottata la procedura di cui all'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro. Nessuna indennità è dovuta agli obiettori di coscienza in servizio civile impiegati in missioni umanitarie all'estero. Al personale militare interessato è corrisposto, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il seguente trattamento economico:

a) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti, se in servizio isolato;

b) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti per il Paese di destinazione con possibilità, se facente parte di un contigente, di riduzione dell'indennità di missione fino al massimo del 50 per cento da effettuare, in funzione delle condizioni ambientali ed operative, con decreto del Ministero della difesa di concerto con il Ministro del tesoro.».

03G0244

LEGGE 11 agosto 2003, n. **232.**

Proroga del termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 7 maggio 2002, n. 90, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il «*dossier Mitrokhin*» e l'attività d'*intelligence* italiana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 7 maggio 2002, n. 90, entro il quale la Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il «*dossier Mitrokhin*» e l'attività d'*intelligence* italiana deve concludere i propri lavori, è prorogato fino alla fine della XIV legislatura.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a La Maddalena, addì 11 agosto 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2124):

Presentato dal sen. GUZZANTI ed altri, il 20 marzo 2003.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 1º aprile 2003 con pareri delle commissioni: 2ª 3ª e 4ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 13, 15, 27 maggio 2003.

Esaminato in aula l'11 e 24 giugno 2003 e approvato il 25 giugno 2003.

Camera dei deputati (atto n. 4103):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 26 giugno 2003 con pareri delle commissioni III e IV.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 1º, 2, 3, 8, 15, 17 luglio 2003.

Esaminato in aula il 21 luglio 2003 ed approvato il 31 luglio 2003.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 della legge 7 maggio 2002, n. 90 (Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il «*dossier* Mitrokhin» e l'attività d'*intelligence* italiana), è il seguente:

«Art. 1 *(Istituzione e compiti).* — 1. È istituita, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta, con il compito di accertare la veridicità delle informazioni contenute nel cosiddetto *dossier* Mitrokhin sull'attività spionistica svolta dal KGB nel territorio nazionale e le eventuali implicazioni e responsabilità di natura politica o amministrativa.

2. Compito principale della Commissione è di accertare:

a) ogni aspetto relativo all'acquisizione e alla disponibilità del *dossier* Mitrokhin;

b) se le informazioni sulle persone citate nel *dossier* Mitrokhin erano già note e se le persone erano conosciute da chi prese la decisione di non procedere;

c) lo stato attuale delle persone citate nel *dossier* e, con riferimento ai dipendenti e ai collaboratori a qualunque titolo delle pubbliche amministrazioni, qualora la loro attività fosse nota, quali funzioni ad essi erano attribuite e quali iniziative da essi furono poste in essere, fatto salvo il divieto di indagare o sindacare circa opinioni politiche, azioni derivanti da opinioni politiche non costituenti reato o aspetti della vita privata di detti soggetti;

d) le attività svolte dagli organi di *intelligence* italiani, ovvero i modi e le procedure di ricevimento, trasmissione interna, e quindi esterna, dei documenti del *dossier.* Se tali procedure furono quelle ordinarie ovvero, in caso di procedure diverse, se furono seguite le modalità adottate per altri casi precedenti;

e) quando e con quali modalità il Governo fu informato del *dossier* e dei suoi contenuti e si decise di rendere pubblico il documento;

f) se furono prese dagli organi di *intelligence* decisioni senza consultare il Governo;

g) che le informazioni trasmesse non abbiano subito modificazioni;

h) le attività di finanziamento dirette ed indirette del KGB a partiti politici italiani, a correnti di partito e ad organi di informazione in Italia;

i) le operazioni commerciali e finanziarie svolte fra l'Italia e i Paesi dell'Est europeo finalizzate al finanziamento illecito del Partito comunista italiano al di fuori di ogni controllo;

l) le attività svolte dal KGB e in particolare dagli uffici di Roma;

m) se vi furono complicità, protezione, coperture, di natura politica o da parte della pubblica amministrazione, sulle attività del KGB in Italia;

n) i risultati raggiunti nella ricerca di materiale bellico e di depositi clandestini di armi e apparati di ricetrasmissione connessi alle attività del KGB relative all'Italia;

o) se gli organi di *intelligence* stiano ancora svolgendo indagini in merito ai contenuti del *dossier,*

p) se il *dossier* reso pubblico in Italia contenga le medesime informazioni trasmesse dalle istituzioni britanniche;

q) se esistono documenti all'estero che si renda necessario acquisire.

3. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione presentando al Parlamento una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

03G0246

DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003, n. **233.**

Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 5;

Vista la direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2003;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, delle attività produttive e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 626/1994», è sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE e 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro».

Art. 2.

1. Dopo il titolo VIII del decreto legislativo n. 626/1994 è aggiunto il seguente:

«TITOLO VIII-*bis*

PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 88-*bis*.

Campo di applicazione

1. Il presente titolo prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive come definite all'articolo 88-*ter*.

2. Il presente titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove è presente un'area con atmosfere esplosive, oppure è prevedibile, sulla base di indagini geologiche, che tale area si possa formare nell'ambiente.

3. Il presente titolo non si applica:

a) alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti, nel corso di esse;

b) all'uso di apparecchi a gas di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661;

c) alla produzione, alla manipolazione, all'uso, allo stoccaggio ed al trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili;

d) alle industrie estrattive a cui si applica il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;

e) all'impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni di accordi internazionali tra i quali il Regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), l'Organizzazione per l'Aviazione civile internazionale (ICAO), l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonché la normativa comunitaria che incorpora i predetti accordi. Il presente titolo si applica invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Art. 88-*ter*.

Definizioni

1. Ai fini del presente titolo, si intende per: «atmosfera esplosiva» una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga all'insieme della miscela incombusta.

Capo II

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Art. 88-*quater*.

Prevenzione e protezione contro le esplosioni

1. Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di tutela di cui all'articolo 3, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell'attività; in particolare il datore di lavoro previene la formazione di atmosfere esplosive.

2. Se la natura dell'attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve:

a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive;

b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

3. Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e integrate con altre contro la propagazione delle esplosioni e sono riesaminate periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si verifichino cambiamenti rilevanti.

Art. 88-*quinquies*.

Valutazione dei rischi di esplosione

1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 4, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;

b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;

c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;

d) entità degli effetti prevedibili.

2. I rischi di esplosione sono valutati complessivamente.

3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

Art. 88-*sexies*.

Obblighi generali

1. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e secondo i principi fondamentali della valutazione dei rischi e quelli di cui all'articolo 88-*quater*, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinché:

a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la

salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza;

b) negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante l'utilizzo di mezzi tecnici adeguati.

Art. 88-*septies.*

Coordinamento

1. Qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori di più imprese, ciascun datore di lavoro è responsabile per le questioni soggette al suo controllo.

2. Fermo restando la responsabilità individuale di ciascun datore di lavoro e quanto previsto dall'articolo 7, il datore di lavoro che è responsabile del luogo di lavoro, coordina l'attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni, di cui all'articolo 88-*novies*, l'obiettivo, le misure e le modalità di attuazione di detto coordinamento.

Art. 88-*octies.*

Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

1. Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell'allegato XV-*bis*, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

2. Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1 siano applicate le prescrizioni minime di cui all'allegato XV-*ter*.

3. Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantità tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori sono segnalate nei punti di accesso a norma dell'allegato XV-*quater*.

Art. 88-*novies.*

Documento sulla protezione contro le esplosioni

1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 88-*quinquies* il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: «documento sulla protezione contro le esplosioni».

2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:

a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;

b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo;

c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all'allegato XV-*bis*;

d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all'allegato XV-*ter*;

e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;

f) che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro.

3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell'inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.

4. Il documento di cui al comma 1 è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4.

Art. 88-*decies.*

Termini per l'adeguamento

1. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, già utilizzate o a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta prima del 30 giugno 2003, devono soddisfare, a decorrere da tale data, i requisiti minimi di cui all'allegato XV-*ter*, parte A, fatte salve le altre disposizioni che le disciplinano.

2. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, che sono a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato XV-*ter*, parti A e B.

3. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, utilizzati per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo.

4. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive già utilizzati prima del 30 giugno 2003 devono soddisfare il 30 giugno 2006 le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo.

5. Il datore di lavoro che procede, dopo il 30 giugno 2003, a modifiche, ampliamenti o trasformazioni dei luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, prende i necessari provvedimenti per assicurarsi che tali modifiche, ampliamenti o trasformazioni rispondano ai requisiti minimi di cui al presente titolo.

Art. 88-*undecies.*

Verifiche

1. Il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell'allegato XV-*bis* siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462.».

Art. 3.

1. Alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 626/1994, dopo le parole: «86, commi 1 e 2», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «88-*quater*, comma 2; 88-*sexies*; 88-*septies*, comma 2; 88-*octies*, commi 1 e 2; 88-*undecies*».

Art. 4.

1. Il Capo X del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, è abrogato.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli 329, primo comma, lettera *a)* e 331 sono abrogati;

b) all'articolo 389, primo comma, lettera *b)*, la parola: «331» è soppressa.

3. Le voci da 1 a 50 della tabella A e la tabella B allegate al decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 22 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1959, sono abrogate.

Art. 5.

1. Al decreto legislativo n. 626/1994 sono aggiunti i seguenti allegati:

«ALLEGATO XV-*bis*
(art. 88-*octies*, comma 1, art. 88-*novies*, comma 2, lettera *c*)

RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE

Osservazione preliminare.

Il sistema di classificazione che segue si applica alle aree in cui vengono adottati provvedimenti di protezione in applicazione degli articoli 88-*quater*, 88-*quinquies*, 88-*octies* e 88-*novies*.

1. Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

Un'area in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva in quantità tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori interessati è considerata area esposta a rischio di esplosione ai sensi del titolo VIII-*bis*.

Un'area in cui non è da prevedere il formarsi di un'atmosfera esplosiva in quantità tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione è da considerare area non esposta a rischio di esplosione ai sensi del titolo VIII-*bis*.

Le sostanze infiammabili e combustibili sono da considerare come sostanze che possono formare un'atmosfera esplosiva a meno che l'esame delle loro caratteristiche non abbia evidenziato che esse, in miscela con l'aria, non sono in grado di propagare autonomamente un'esplosione.

2. Classificazione delle aree a rischio di esplosione.

Le aree a rischio di esplosione sono ripartite in zone in base alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfere esplosive.

Il livello dei provvedimenti da adottare in conformità dell'allegato XV-*ter*, parte A, è determinato da tale classificazione.

Zona 0.

Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia.

Zona 1.

Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.

Zona 2.

Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.

Zona 20.

Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria.

Zona 21.

Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.

Zona 22.

Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.

Note.

1. Strati, depositi o cumuli di polvere combustibile sono considerati come qualsiasi altra fonte che possa formare un'atmosfera esplosiva.

2. Per "normali attività" si intende la situazione in cui gli impianti sono utilizzati entro i parametri progettuali.

3. Per la classificazione delle aree si può fare riferimento alle norme tecniche armonizzate relative ai settori specifici, tra le quali:

EN 60079-10 (CEI 31-30) per atmosfere esplosive in presenza di gas;

EN 50281-3 per atmosfere esplosive in presenza di polveri combustibili».

ALLEGATO XV-*ter*
(art. 88-octies, comma 2, art. 88-*novies*, comma 2, lettera *d)*, art. 88-*decies*, commi 1 e 2)

A. PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI AL RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE.

Osservazione preliminare.

Le prescrizioni di cui al presente allegato si applicano:

a) alle aree classificate come pericolose in conformità dell'allegato XV-*bis*, in tutti i casi in cui lo richiedano le caratteristiche dei luoghi di lavoro, dei posti di lavoro, delle attrezzature o delle sostanze impiegate ovvero i pericoli derivanti dalle attività correlate al rischio di atmosfere esplosive;

b) ad attrezzature in aree non esposte a rischio di esplosione che sono necessarie o contribuiscono al funzionamento delle attrezzature che si trovano nelle aree a rischio di esplosione.

1. *Provvedimenti organizzativi.*

1.1. Formazione professionale dei lavoratori.

Il datore di lavoro provvede ad una sufficiente ed adeguata formazione in materia di protezione dalle esplosioni dei lavoratori impegnati in luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive.

1.2. Istruzioni scritte e autorizzazione al lavoro.

Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni:

a) il lavoro nelle aree a rischio si effettua secondo le istruzioni scritte impartite dal datore di lavoro;

b) è applicato un sistema di autorizzazioni al lavoro per le attività pericolose e per le attività che possono diventare pericolose quando interferiscono con altre operazioni di lavoro.

Le autorizzazioni al lavoro sono rilasciate prima dell'inizio dei lavori da una persona abilitata a farlo.

2. *Misure di protezione contro le esplosioni.*

2.1. Fughe e emissioni, intenzionali o no, di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili che possano dar luogo a rischi di esplosioni sono opportunamente deviate o rimosse verso un luogo sicuro o, se ciò non è realizzabile, contenuti in modo sicuro, o resi adeguatamente sicuri con altri metodi appropriati.

2.2. Qualora l'atmosfera esplosiva contenga più tipi di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili o combustibili, le misure di protezione devono essere programmate per il massimo pericolo possibile.

2.3. Per la prevenzione dei rischi di accensione, conformemente all'articolo 88-*quater*, si tiene conto anche delle scariche elettrostatiche che provengono dai lavoratori o dall'ambiente di lavoro che agiscono come elementi portatori di carica o generatori di carica. I lavoratori sono dotati di adeguati indumenti di lavoro fabbricati con materiali che non producono scariche elettrostatiche che possano causare l'accensione di atmosfere esplosive.

2.4. Impianti, attrezzature, sistemi di protezione e tutti i loro dispositivi di collegamento sono posti in servizio soltanto se dal documento sulla protezione contro le esplosioni risulta che possono essere utilizzati senza rischio in un'atmosfera esplosiva. Ciò vale anche per attrezzature di lavoro e relativi dispositivi di collegamento che non sono apparecchi o sistemi di protezione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, qualora possano rappresentare un pericolo di accensione unicamente per il fatto di essere incorporati in un impianto. Vanno adottate le misure necessarie per evitare il rischio di confusione tra i dispositivi di collegamento.

2.5. Si devono prendere tutte le misure necessarie per garantire che le attrezzature di lavoro con i loro dispositivi di collegamento a disposizione dei lavoratori, nonché la struttura del luogo di lavoro siano state progettate, costruite, montate, installate, tenute in efficienza e utilizzate in modo tale da ridurre al minimo i rischi di esplosione e, se questa dovesse verificarsi, si possa controllarne o ridurne al minimo la propagazione all'interno del luogo di lavoro e dell'attrezzatura. Per detti luoghi di lavoro si adottano le misure necessarie per ridurre al minimo gli effetti sanitari di una esplosione sui lavoratori.

2.6. Se del caso, i lavoratori sono avvertiti con dispositivi ottici e acustici e allontanati prima che le condizioni per un'esplosione siano raggiunte.

2.7. Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni, sono forniti e mantenuti in servizio sistemi di evacuazione per garantire che in caso di pericolo i lavoratori possano allontanarsi rapidamente e in modo sicuro dai luoghi pericolosi.

2.8. Anteriormente all'utilizzazione per la prima volta di luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possano formarsi atmosfere esplosive, è verificata la sicurezza dell'intero impianto per quanto riguarda le esplosioni. Tutte le condizioni necessarie a garantire protezione contro le esplosioni sono mantenute.

La verifica del mantenimento di dette condizioni è effettuata da persone che, per la loro esperienza e formazione professionale, sono competenti nel campo della protezione contro le esplosioni.

2.9. Qualora risulti necessario dalla valutazione del rischio:

a) deve essere possibile, quando una interruzione di energia elettrica può dar luogo a rischi supplementari, assicurare la continuità del funzionamento in sicurezza degli apparecchi e dei sistemi di protezione, indipendentemente dal resto dell'impianto in caso della predetta interruzione;

b) gli apparecchi e sistemi di protezione a funzionamento automatico che si discostano dalle condizioni di funzionamento previste devono poter essere disinseriti manualmente, purché ciò non comprometta la sicurezza. Questo tipo di interventi deve essere eseguito solo da personale competente;

c) in caso di arresto di emergenza, l'energia accumulata deve essere dissipata nel modo più rapido e sicuro possibile o isolata in modo da non costituire più una fonte di pericolo.

2.10. Nel caso di impiego di esplosivi è consentito, nella *zona 0* o *zona 20* solo l'uso di esplosivi di sicurezza antigrisutosi, dichiarati tali dal fabbricante e classificati nell'elenco di cui agli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320.

L'accensione delle mine deve essere fatta elettricamente dall'esterno.

Tutto il personale deve essere fatto uscire dal sotterraneo durante la fase di accensione delle mine.

2.11. Qualora venga rilevata in qualsiasi luogo sotterraneo una concentrazione di gas infiammabile o esplodente superiore all'1 per cento in volume rispetto all'aria, con tendenza all'aumento, e non sia possibile, mediante la ventilazione o con altri mezzi idonei, evitare l'aumento della percentuale dei gas oltre il limite sopraindicato, tutto il personale deve essere fatto sollecitamente uscire dal sotterraneo.

Analogo provvedimento deve essere adottato in caso di irruzione massiva di gas.

2.12. Qualora non sia possibile assicurare le condizioni di sicurezza previste dal punto precedente possono essere eseguiti in sotterraneo solo i lavori strettamente necessari per bonificare l'ambiente dal gas e quelli indispensabili e indifferibili per ripristinare la stabilità delle armature degli scavi.

Detti lavori devono essere affidati a personale esperto numericamente limitato, provvisto dei necessari mezzi di protezione, comprendenti in ogni caso l'autoprotettore, i quali non devono essere prelevati dalla dotazione prevista dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1956 per le squadre di salvataggio.

B. CRITERI PER LA SCELTA DEGLI APPARECCHI E DEI SISTEMI DI PROTEZIONE.

Qualora il documento sulla protezione contro le esplosioni basato sulla valutazione del rischio non preveda altrimenti, in tutte le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive sono impiegati apparecchi e sistemi di protezione conformi alle categorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.

In particolare, in tali aree sono impiegate le seguenti categorie di apparecchi, purché adatti, a seconda dei casi, a gas, vapori o nebbie e/o polveri:

nella zona 0 o nella zona 20, apparecchi di categoria 1;

nella zona 1 o nella zona 21, apparecchi di categoria 1 o di categoria 2;

nella zona 2 o nella zona 22, apparecchi di categoria 1, 2 o 3.

———

«ALLEGATO XV-*quater*

(art. 88-*octies*, comma 3)

SEGNALE DI AVVERTIMENTO PER INDICARE LE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE

Area in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva

Caratteristiche:

forma triangolare;

lettere in nero su fondo giallo, bordo nero (il colore giallo deve costituire almeno il 50% della superficie del segnale).

Art. 6.

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma della Costituzione le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepi-

mento della direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materie sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiati della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 1º marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivati dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001.

L'art. 1, commi, 3 e 5, della citata legge, così recitano:

«Art. 1 (*Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie*). — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. *(Omissis)*.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B* nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato *A*, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. *(Omissis)*.

5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa regionale e provinciale entrano in vigore, per le regioni e province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.».

— La direttiva 1999/92/CE è pubblicata in GUCE n. L 023 del 28 gennaio 2000.

— Il titolo decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, come modificato del presente decreto reca: «*Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.*»

Note all'art. 1:

— Per il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, vedi note alle premesse.

— La direttiva 1999/38/CE è pubblicata in GUCE n. L 138 del 1º giugno 1999.

— La direttiva 1999/92/CE è pubblicata in GUCE n. L 023 del 28 gennaio 2000.

Note all'art. 2:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996. n. 661 reca:

«Regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas.»

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, reca:

«Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.».

— I Capi III e IV, del citato decreto recano, rispettivamente:

«Capo III - Impianti in luoghi con pericolo di esplosione.».

«Capo IV - Disposizioni comuni ai capi precedenti.».

Note all'art. 3:

— Il testo vigente dell'art. 89, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo n. 626 del 1994, così come moditicato dal presente decreto, così recita:

«Art. 89 *(Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti)*. — 1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la violazione

degli articoli 4, commi 2, 4, lettera *a)*, 6, 7 e 11, primo periodo; 63, commi 1, 4 e 5; 69, comma 5, lettera *a)*; 78, commi 3 e 5; 86, comma 2-*ter*.

2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere *b)*, *d)*, *e)*, *h)*, *l)*, *n)* e *q)*; 7, comma 2; 12, commi 1, lettere *d)* ed *e)* e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater* e 5; 36, comma 8-*ter*, 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere *a)*, *b)*, *d)* e *g)* e 5; 48; 49, comma 2, 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 72-*quater*, commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-*sexies*; 72-*septies*; 72-*novies*, commi 1, 3, 4 e 5; 72-*decies*, comma 7; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera *b)*; 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2; 88-*quater* comma 2; 88-*sexies*; 88-*septies*; comma 2, 88-*octies*, commi 1 e 2; 88-*undecies*;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 4, commi 4, lettere *b)* e *c)*, 5, lettere *c)*, *f)*, *g)*, *i)*, *m)* e *p)*; 7, commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*; 21; 37; 43, comma 4, lettere *c)*, *e)* ed *f)*; 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 72-*octies*, commi 1, 2 e 3; 72-*decies,* commi 1, 2, 3, e 5; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2.

3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 4, commi 5, lettera *o)*, e 8; 8, comma 11; 11; 70, commi 3, 4, 5, 6 e 8; 87, commi 3 e 4.»

— Il capo X del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320 (Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiente del lavoro in sotterraneo), agrogato del presete decreto, recava: «Capo X - Scavi in terreni grisutosi e misure di sicurezza contro le esplosioni».

— Si riporta il testo degli articoli 329 e 389 del decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), come modificati dal presente decreto:

«Art. 329 *(Divieto di installazioni elettriche)*. — Non sono ammesse installazioni elettriche, salvo quanto è disposto negli articoli 330 e 331, nei luoghi ove esistono pericoli di esplosione o di incendio in dipendenza:

a) *(lettera abrogata)*.

b) della fabbricazione, manipolazione o deposito di materie esplosive.

Il presente articolo non si applica nei riguardi delle installazioni elettriche costituenti parti integranti ed essenziali dei processi chimici di produzione sempre che siano adottate le necessane misure di sicurezza

«Art. 389 *(Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti)*. — I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 27, 73, 115, 120, 121, 132, 133, 159, 160, 188, 193, 276 primo comma, 319;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 11, 17, 34, 37, 52, 55, 68, 81, 89, 90, 109, 113, 124, 126, 144, 176, 179, 184, 187, 197, 198, 204, 206, 219, 224, 229, 236, 237, 246, 247, 248, 257, 262, 276 secondo comma, 281, 312, 313, 315, 316, 329, 330, 332, 345, 346, 354, 358, 362, 365, 369, 374, 375, 387;

c) con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la inosservanza di tutte le altre norme».

Note all'art. 5:

— Per il decreto legislativo n. 626/1994, vedi note alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, reca:

«Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, reca: «Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo». Gli articoli 42 e 43, del citato decreto, così recitano:

«Art. 42 *(Elenco degli esplosivi e dei mezzi di accensione)*. — Nei lavori in sotterraneo possono essere impiegati soltanto gli esplosivi ed i mezzi di accensione relativi riconosciuti e registrati in apposito elenco approvato con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, su richiesta dei fabbricanti.

Gli esplosivi sono distinti in comuni e di sicurezza, comprendendo in questi ultimi gli esplosivi che rispondono a buoni requisiti di sicurezza contro il grisù e le polveri infiammabili.

Per ciascun esplosivo di sicurezza l'elenco indicherà la carica limite.

In detto elenco non possono essere iscritti esplosivi ad ossidazione incompleta, il cui impiego è perciò vietato.».

«Art. 43 *(Iscrizione e classificazione)*. — L'iscrizione degli esplosivi e dei mezzi di accensione nell'elenco di cui all'articolo precedente e la loro assegnazione all'una o all'altra delle due categorie ha luogo con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, in conformità al riconoscimento ed alla classificazione già effettuata da parte del Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931. n. 773.

I fabbricanti, nell'inoltrare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'iscrizione degli esplosivi e dei mezzi di accensione nel succitato elenco, devono fornire i seguenti dati:

a) denominazione degli esplosivi e dei mezzi di accensione;

b) stabilimenti che li producono;

c) natura e caratteristiche degli esplosivi e dei mezzi di accensione;

d) gas prodotti dalla esplosione, dedotti dai calcoli ed indicati con le percentuali in volume ed in peso;

e) risultati delle prove eseguite per accertare, quando occorra, la sicurezza contro il grisù e le polveri infiammabili;

f) temperatura di congelamento per gli esplosivi alla nitroglicerina.».

Note all'art. 6:

— L'art. 117, quinto comma della Costituzione così recita:

«Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».

— Per la direttiva 1999/92/CE, vedi note alle premesse.

03G0256

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Anzi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Anzi (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali presentate personalmente da otto consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b),* n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Anzi (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Forlenza è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 31 luglio 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Anzi (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 3 luglio 2003, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b),* n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Potenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2830/13-1/GAB, del 4 luglio 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Anzi (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Forlenza.

Roma, 24 luglio 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A09725

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Portico di Caserta, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Portico di Caserta (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate personalmente da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b),* n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Portico di Caserta (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Vasco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 31 luglio 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Portico di Caserta (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 4 luglio 2003, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b),* n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2272/13.4/GAB, del 7 luglio 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Portico di Caserta (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mario Vasco.

Roma, 24 luglio 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A09726

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Santa Lucia di Serino, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000 sono stati eletti il consiglio comunale di Santa Lucia di Serino (Avellino) ed il sindaco nella persona del dott. Nicola Monte;

Considerato che, in data 6 giugno 2003, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b),* n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santa Lucia di Serino (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Roberto Esposito è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 31 luglio 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Santa Lucia di Serino (Avellino), è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Nicola Monte.

Il citato amministratore, in data 6 giugno 2003, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra

citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 898/13.12/Area II del 27 giugno 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b),* n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santa Lucia di Serino (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Roberto Esposito.

Roma, 24 luglio 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A09727

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Pineto, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Pineto (Teramo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate personalmente da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b),* n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pineto (Teramo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Eugenio Matronola è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 31 luglio 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pineto (Teramo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà dei consiglieri, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 28 giugno 2003, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b),* n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Teramo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1442/GAB, del 3 luglio 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pineto (Teramo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Eugenio Matronola.

Roma, 24 luglio 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A09728

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Comunanza, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Comunanza (Ascoli Piceno), non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 2003, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Comunanza (Ascoli Piceno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Angieri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 31 luglio 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Comunanza (Ascoli Piceno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 2003.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Ascoli Piceno, con provvedimento del 31 maggio 2003, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti giorni a far data dalla notifica.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato il prefetto, con provvedimento n. 631/13-1/GAB. del 24 giugno 2003, ha nominato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito nella legge 24 aprile 2002, n. 75 e dell'art. 1-*quater* del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito nella legge 20 maggio 2003, n. 116, un commissario prefettizio per l'approvazione, in via sostitutiva, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003.

Essendosi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 141, comma 1, lett. *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Ascoli Piceno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Comunanza (Ascoli Piceno), disponendone, nelle more, con provvedimento n. 987/13-4/GAB. del 2 luglio 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Comunanza (Ascoli Piceno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Angieri.

Roma, 24 luglio 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A09729

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Bagno a Ripoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Bagno a Ripoli (Firenze) ed il sindaco nella persona del dott. Giuliano Lastrucci;

Considerato che, in data 1° luglio 2003, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Bagno a Ripoli (Firenze) è sciolto.

Dato a Roma, addì 31 luglio 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bagno a Ripoli (Firenze), è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Giuliano Lastrucci

Il citato amministratore, in data 1° luglio 2003, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bagno a Ripoli (Firenze).

Roma, 24 luglio 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A09730

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 agosto 2003.

Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Reggio Calabria. (Ordinanza n. 3306).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 giugno 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in relazione alla grave crisi di approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Reggio Calabria;

Considerato che la penetrazione di acqua marina nelle falde acquifere del cuneo salino ha determinato la impossibilità di utilizzo delle risorse idriche ad usi civici nel territorio del comune di Reggio Calabria, con conseguente grave pregiudizio per la popolazione e possibili rischi per la salute pubblica, anche in considerazione dell'avvento della stagione estiva;

Considerato altresì che la situazione emergenziale in atto in detto ambito territoriale insiste in un contesto reso già estremamente critico dallo stato di degrado in cui versa il complessivo sistema di approvvigionamento idrico, con particolare riferimento al cattivo stato di conservazione delle reti di distribuzione;

Ravvisata, quindi, la necessità di adottare misure di carattere straordinario ed urgente, finalizzate al superamento della situazione di emergenza ed al ritorno alle normali condizioni di vita;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Acquisita l'intesa della regione Calabria;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il sindaco del comune di Reggio Calabria è nominato commissario delegato per l'emergenza di cui in premessa, e provvede alla realizzazione degli interventi urgenti necessari a garantire la quantità e la qualità della risorsa idrica per gli usi umani nel territorio del medesimo comune.

2. Il Commissario delegato, provvede in particolare:

a) alla progettazione ed alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di un sistema di dissalazione per la rimozione dalla falde acquifere del contenuto salino, nonché di tutte le opere strumentali ed accessorie di collegamento ai serbatoi esistenti nonché di presidio igienico-sanitario;

b) alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e riparazione sulle reti di distribuzione, strettamente necessari al superamento dell'emergenza di cui alla presente ordinanza;

Art. 2.

1. Il commissario delegato, per gli adempimenti di sua competenza, connessi alla situazione di emergenza di cui alla presente ordinanza, è autorizzato ad avvalersi di un soggetto attuatore, cui affidare specifici settori di interventi, sulla base di apposite direttive di volta in volta impartite dal commissario medesimo, nonché della collaborazione degli uffici tecnici e delle altre strutture del comune di Reggio Calabria, degli enti locali territoriali e non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato, nonché di società a totale capitale pubblico.

Art. 3.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, il commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a società di ingegneria nonché a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 4.

2. Il commissario delegato, anche avvalendosi dell'ausilio del soggetto attuatore, per gli interventi di rispettiva competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico — territoriale, del patrimonio storico — artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

4. Il commissario delegato, od il soggetto attuatore, sulla base decreto-legge specifiche direttive ed indicazioni fornite dal medesimo commissario delegato, provvede, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 4.

1. Per l'esecuzione del mandato affidatogli il commissario delegato è autorizzato a derogare, ove ritenuto strettamente necessario per il superamento dell'emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, alle seguenti disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 11 e 16;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 37, 38, 39, 40, 41,42, 117 e 119;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24;

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 42, 43 e 44;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 158;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32; 34 e 37-*bis*, 37-*ter*, 37-*quater*;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;

decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate all'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 3, comma 4;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 35 e 36;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16, 17;

legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 144, comma 17;

legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 18;

legge 30 novembre 1950, n. 996;

legge 5 gennaio 1994, n. 36, articoli 3, 5, 6, 8, 9, 21 e 22;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302.

Art. 5.

1. Per le finalità di cui alla presente ordinanza è stanziata la somma di 7,5 milioni di euro, a valere sull'Unità previsionale di base 1.2.3.5 «Programmi di tutela ambientale, capitolo 7082 residui 2002».

2. Le somme di cui al comma 1 sono trasferite su una apposita contabilità speciale di tesoreria intestata al commissario delegato all'uopo istituita, secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

3. Il commissario delegato, per le medesime finalità di cui al comma 1, può altresì avvalersi, qualora necessario, dei fondi che si renderanno disponibili a seguito del riparto delle somme stanziate dall'Accordo di programma quadro in via di stipula tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e la regione Calabria.

4. Il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi, per l'attuazione degli interventi previsti dal presente provvedimento, delle risorse eventualmente disponibili sul bilancio comunale.

Art. 6.

1. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturente dall'applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi sono da intendersi a carico dei soggetti attuatori che devono farvi fronte con i loro mezzi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 agosto 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A09818

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 agosto 2003.

Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare la crisi idrica ed il conseguente fenomeno siccitoso verificatisi nelle regioni Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna. (Ordinanza n. 3307).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 luglio 2003 recante «Dichiarazione dello stato di emergenza nei territori interessati dalla crisi idrica che ha determinato una situazione di notevole siccità, con pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali»;

Vista la legge 18 maggio 1985, n. 183, ed, in particolare, l'art. 4 della medesima, ove allo Stato è devoluto ogni atto di indirizzo o coordinamento nel settore disciplinato dalla medesima legge;

Considerato che la persistenza di condizioni meteoclimatiche avverse ha contribuito a rendere più gravosa la situazione di deficit idrico, in particolar modo nei territori delle regioni Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, aggravando la crisi di approvvigionamento, trasporto e distribuzione delle acque già in atto;

Considerato che la persistente situazione di siccità determina gravi ripercussioni nel settore idropotabile, in quello irriguo ed in quello per la produzione di energia elettrica, anche in aree densamente popolate del Paese;

Considerato che il citato fenomeno siccitoso causa gravi ripercussioni sul tessuto economico e sociale delle predette regioni;

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere tempestivamente a porre in essere tutti gli interventi immediati ed urgenti finalizzati a ripristinare le normali condizioni di vita;

Acquisita l'intesa delle regioni interessate;

Su proposta del capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. I presidenti delle regioni Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna sono nominati, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, commissari delegati, al fine di assumere i primi interventi, di carattere immediato ed urgente finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto. A tale scopo i commissari delegati regionali provvedono, altresì, ove necessario, a disporre per la modificazione temporanea della destinazione delle risorse idriche, in ordine all'originaria assegnazione d'uso delle stesse, e, se del caso, anche imponendo nuovo livelli idrici di regolazione dei bacini sia naturali che artificiali.

2. I commissari delegati possono, qualora strettamente necessario, derogare ai piani regionali di sviluppo rurale anche autorizzando, in considerazione della persistente situazione di carenza idrica, il differimento degli impegni assunti dalle imprese sulla base dei predetti piani regionali.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, qualora ricadenti nel bacino del fiume Po, si applicano i principi guida e le procedure di concertazione già previste dal protocollo di intesa stipulato il 18 luglio 2003 e finalizzato alla gestione unitaria del bilancio idrico del bacino idrografico del Po. I commissari delegati possono provvedere al coinvolgimento degli altri Enti pubblici territoriali non interessati dalla dichiarazione dello stato di emergenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2003, ma ritenuti necessari per realizzare ogni utile sinergia finalizzata al più proficuo utilizzo delle risorse disponibili nell'ottica di fronteggiare adeguatamente ogni possibile grave pregiudizio degli interessi nazionali.

2. L'autorità di bacino del fiume Po opera, per il bacino del predetto fiume, quale organo tecnico-scientifico di supporto dei commissari delegati di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5 e 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 nei limiti strettamente necessari a dare attuazione alla presente ordinanza;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48, 49 e 191, comma 3;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 38;

decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, art. 19;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, articoli 7, 8, 14, 14-*quater*, 16 e 17;

legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articoli 4, comma 17; 6, comma 5; 9; 10, comma 1-*quater*; 14; 16; 17; 19; 20; 21; 23; 24; 25; 28; 29; 32 e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente connesse all'applicazione delle suindicate norme;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17;

decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8;

legge 31 ottobre 2002, n. 246, art. 1;

decreto del Ministro dell'ambiente 24 gennaio 1996;

legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 21;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24;

decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17, 21 e 23;

legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, articoli 18, 19 e 20;

decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438 e successive modifiche ed integrazioni, art. 1-*septies*;

decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, art. 1;

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, nei limiti strettamente necessari all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza;

legge 5 gennaio 1994, n. 36, nei limiti strettamente necessari all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza;

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, nei limiti strettamente necessari all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 80, comma 59, come modificato dall'art. 1-*bis*, comma 1 del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62;

decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, art. 5-*bis*;

leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga, ed in particolare:

legge regione Emilia Romagna 18 maggio 1999, n. 9, nei limiti strettamente necessari all'attuazione delle disposizioni della presente ordinanza;

legge regione Emilia Romagna 25 febbraio 2000, n. 9, articoli 5, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 19 e 28;

legge regione Emilia Romagna 15 novembre 2001, n. 40, articoli 57, 58 e 59;

regolamento regione Emilia Romagna 14 marzo 2001, n. 6, articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 17;

legge regione Emilia Romagna 21 aprile 1999, n. 3, capo IV;

regolamento regione Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, nei limiti strettamente necessari all'attuazione delle disposizioni della presente ordinanza;

legge regione Veneto 4 febbraio 1980, n. 6, e successive modificazioni;

legge regione Veneto 16 agosto 1984, n. 58, e successive modificazioni;

legge regione Veneto 27 novembre 1984, n. 42, e successive modificazioni;

legge regione Veneto 9 agosto 1988, n. 41;

legge regione Veneto 29 novembre 2001, n. 30, e successive modificazioni;

legge regione Piemonte 21 marzo 1984, n. 18;

legge regione Piemonte 9 agosto 1989, n. 45;

legge regione Piemonte 23 gennaio 1984, n. 8.

Art. 4.

1. Al fine del finanziamento degli interventi di competenza previsti dalla presente ordinanza, in relazione ad un fabbisogno complessivamente determinato in € 15.000.000,00, i commissari delegati regionali definiscono d'intesa tra loro un piano di assegnazione delle risorse, coerente con le diverse esigenze, alla cui approvazione provvede il capo del dipartimento della protezione civile.

2. Al relativo onere si provvede quanto a complessivi € 7.500.000,00 utilizzando le somme assegnate alle rispettive regioni ai sensi dell'art. 80, comma 59, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni, e quanto a € 7.500.000,00 a valere sulle risorse derivanti dall'art. 5-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003.

3. Per l'utilizzo delle risorse di cui ai commi precedenti potranno istituirsi apposite contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni - Commissari delegati.

Art. 5.

1. Ad eccezione delle obbligazioni direttamente assunte, il dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 agosto 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A09819

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 agosto 2003.

Rimozione del sig. Giorgio Nesto dalla carica di consigliere del comune di Cavallino Treporti.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Giorgio Nesto è stato eletto consigliere del comune di Cavallino Treporti (Venezia) nelle consultazioni del 16 aprile 2000;

Rilevato che a carico del predetto amministratore emergono pregiudizi che evidenziano una gestione della cosa pubblica svincolata dal rispetto dei fondamentali canoni di legalità;

Considerato che il procedimento penale che grava sul citato amministratore, sfociato in misure limitative della libertà personale, e la condotta complessivamente tenuta dal medesimo hanno ingenerato nella comunità di Cavallino Treporti una situazione di tensione e di allarme sociale che espone l'ordinata e civile convivenza a gravi rischi di turbativa e minaccia la sicurezza delle istituzioni locali;

Viste le condizioni di fatto lesive degli interessi della comunità locale;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sopracitato amministratore;

Visto l'art. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Giorgio Nesto è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Cavallino Treporti (Venezia).

Roma, 15 agosto 2003

Il Ministro: PISANU

Relazione al Ministro dell'interno

Il sig. Giorgio Nesto è stato eletto consigliere del comune di Cavallino Treporti (Venezia) nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000.

Una serie di eventi e circostanze, riconducibili direttamente o indirettamente alla condotta del suddetto amministratore o alla sfera delle sue relazioni, cointeressenze o aree di influenza, ha determinato, nella comunità di Cavallino Treporti, una situazione di pericolo per l'ordinata e civile convivenza e per la sicurezza delle istituzioni, e quindi una concreta minaccia per la salvaguardia dell'ordine pubblico, la cui tutela è compito primario dello Stato ai sensi dell'art. 159 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

In esito alle indagini preliminari svolte dai competenti organi è stata emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del signor Nesto e di altri pericolosi pregiudicati che operavano nella medesima cooperativa di cui è rappresentante legale l'amministratore.

Poiché nel provvedimento restrittivo viene evidenziato come i gravi reati loro ascritti si inquadrino in un disegno criminoso finalizzato ad acquisire, con azioni intimidatorie tipiche delle organizzazioni criminali di stampo mafioso, una posizione di assoluto dominio nel settore dei servizi di pulizia e vigilanza del litorale comunale, il prefetto di Venezia ha disposto l'accesso al comune ai sensi dell'art. 59, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per una mirata verifica dell'eventuale sussistenza di situazioni che possano esporre i servizi comunali al pericolo di interferenze criminali ovvero condizionarne la regolarità ed il buon andamento.

La commissione d'accesso all'uopo nominata, ha evidenziato che per la pianificazione delle proprie attività criminali il consigliere si è verosimilmente avvalso del suo ruolo politico e dei rapporti intrattenuti all'interno dell'amministrazione comunale e che pertanto l'attività amministrativa posta in essere dal consigliere si è caratterizzata per una gestione spregiudicata della cosa pubblica, svincolata dal rispetto delle fondamentali regole giuridiche e finalizzata al perseguimento di interessi di tipo affaristico.

In particolare, gli accertamenti ispettivi hanno messo in luce irregolarità e disfunzioni amministrative segnatamente nella gestione degli appalti dei servizi di spiaggia che, sui dall'insediamento dell'amministrazione comunale, risultano affidati alla cooperativa di cui era rappresentante il consigliere Nesto.

Nella relazione conclusiva della commissione di accesso vengono sottolineate le irregolarità che attengono sia alle procedure di gara a trattativa privata sia all'esecuzione degli appalti per le gare indette nel 2000, nel 2001 e nel 2002, aggiudicate alla predetta cooperativa. Rilevano, per alcune di queste gare, l'assenza di determinazione preventiva dei criteri da seguire per l'assegnazione, tra il minimo ed il massimo delle offerte, dei punteggi fissati nella delibera del bando di gara. Sono pure significativi la mancata acquisizione di alcuni titoli abilitanti, necessari per l'esecuzione dei lavori appaltati, gli omessi accertamenti presso le competenti amministrazioni circa la regolarità delle posizioni contributive ed assicurative della cooperativa, nonché la mancata attività di controllo sulla regolare esecuzione degli appalti.

Una recente ispezione dell'Ispettorato del lavoro svolta nei confronti della cooperativa, conclusasi con la proposta di liquidazione coatta, ha inoltre rilevato un allarmante quadro debitorio della cooperativa con gravi inadempienze di natura contributiva e tributaria, che se accertate a tempo debito dall'amministrazione avrebbero impedito l'aggiudicazione degli appalti.

La circostanza che proprio il consigliere comunale, rappresentante legale della cooperativa citata, è imputato per gravi reati di estorsione connessi all'attività svolta per la pulizia e la vigilanza delle spiagge, ha suscitato grave apprensione nella popolazione, ingenerando allarme sociale per il pericolo di interferenze del fenomeno criminale nell'attività dell'amministrazione comunale, stigmatizzato anche dal sindaco e da tutta l'amministrazione comunale.

Alla gravità dell'episodio, ritenuto sintomatico di infiltrazione di metodi criminali di tipo mafioso, ha fatto espresso riferimento l'autorità inquirente per l'incidenza del fenomeno nel territorio.

La diffusa conoscenza, nell'ambito della comunità, dei fatti ascritti all'amministratore e la consapevolezza che egli possa aver tratto profitto dal ruolo istituzionale rivestito, comportano una grave compromissione della credibilità e del prestigio della istituzione locale e rischiano di pregiudicare la fiducia dei cittadini nella capacità di quest'ultima di garantirne la rappresentanza, e di alimentare un pericoloso disimpegno della cittadinanza nei riguardi dei doveri civici.

L'organo ispettivo evidenzia, altresì, che l'attuale fase di programmazione e di regolamentazione del settore del servizio demaniale con la quale si determinerà il futuro assetto del litorale, maggiore risorsa del comune, fra le località balneari italiane più frequentate, costituendo una rilevante occasione di valorizzazione delle risorse e di sviluppo per l'ente, ma anche motivo di attrazione per inserimenti

anomali, richiede la massima trasparenza e garanzia di legalità al fine di evitare che in tale comparto economico possano annidarsi ambigue forme di interferenza, con gravi ripercussioni sull'intero territorio.

Al cessare della misura della sospensione cautelare dalla carica, il reintegro dell'amministratore nel consiglio comunale può pregiudicare l'ente, di recente istituzione, in una fase particolarmente impegnativa della propria vita politico-amministrativa, in cui è stata da poco avviata la programmazione degli interventi pubblici e dei relativi investimenti.

Tale contesto espone gli interessi della collettività a tal punto da giustificare ragionevolmente, sulla base delle circostanze di fatto sopra illustrate, un giudizio di attualità e di concretezza della compromissione di quel complesso di beni fondamentali nel quale si sostanzia l'ordine pubblico.

Al fine di sostenere costantemente il processo di tutela degli interessi della collettività, occorre, pertanto, scongiurare qualsivoglia comportamento che possa ingenerare nella comunità locale ogni dubbio circa la presenza in seno agli stessi organi elettivi di soggetti che, rappresentando un serio pericolo di inquinamento e condizionamento dell'azione dell'apparato polilico-amministrativo comunale, sono incompatibili con le esigenze di decoro, dignità e prestigio delle cariche istituzionali.

Il prefetto di Venezia, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del sig. Giorgio Nesto dalla carica di consigliere, con relazione del 20 maggio 2003 e successiva integrazione del 24 giugno 2003, che qui si intendono integralmente richiamate.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla citata rimozione ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica ricoperta nel comune di Cavallino Treporti.

Il capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali
MALINCONICO

03A09817

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 giugno 2003.

Adeguamento della misura dei compensi spettanti ai C.A.F. ed ai sostituti d'imposta per l'attività svolta nell'anno 2002 ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI
DI CONCERTO CON
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, concernente la riforma della disciplina dei Centri di assistenza fiscale;

Visto l'art. 38, comma 1, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale per le attività di cui al comma 4 dell'art. 34 dello stesso decreto, ai Centri di assistenza fiscale spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di € 12,91 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa;

Visto l'art. 38, comma 2, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale per le attività di cui al comma 2 dell'art. 37 dello stesso decreto, ai sostituti d'imposta spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di € 10,33 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa;

Visto l'art. 18, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, che prevede che il compenso di cui all'art. 38 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 venga corrisposto in misura doppia per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni in forma congiunta;

Visto l'art. 38, comma 3, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale la misura dei compensi previsti nel medesimo articolo va adeguata ogni anno, con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT rilevata nell'anno precedente;

Visto il decreto interministeriale del 1° agosto 2001 con il quale si è proceduto ad adeguare i suddetti compensi spettanti ai C.A.F., applicando la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra l'anno 1999 e l'anno 2000 pari +2,6, elevandone la misura da L. 25.000 (€ 12,91) a L. 25.650 (€ 13,25) per ciascuna dichiarazione modello 730/2000 elaborata e trasmessa ai sensi del comma 1 del citato art. 38 e da L. 20.000 (€ 10,33) a L. 20.520 (€ 10,60) per ciascuna dichiarazione modello 730/2000 elaborata e trasmessa ai sensi del comma 2 dell'art. 38;

Visto il decreto interdirigenziale dei Capi del Dipartimento per le politiche fiscali e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 26 novembre 2002 con il quale si è proceduto ad adeguare i compensi spettanti ai citati C.A.F., applicando la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra l'anno 2000 e l'anno 2001 pari al +2,7 elevandone la misura da € 13,25 a € 13,61 per ciascuna dichiarazione modello 730/2001 elaborata e trasmessa ai sensi del comma 1 del citato art. 38 e da € 10,60 a € 10,89 per ciascuna dichiarazione, modello 730/2001 elaborata e trasmessa ai sensi del comma 2 dell'art. 38;

Visto il decreto interdirigenziale dei Capi del Dipartimento per le politiche fiscali e del Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato del 13 dicembre 2002, con il quale sono state stabilite le modalità di erogazione del compenso spettante ai C.A.F. per l'attività di assistenza fiscale svolta nell'anno 2002;

Vista la nota del 10 febbraio 2003, n. 855, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra l'anno 2001 e l'anno 2002 risulta pari a +2,7;

Considerato che a norma dell'art. 38, comma 3, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, occorre adeguare alla variazione percentuale del +2,7 la misura unitaria del compenso spettante ai Centri di assistenza fiscale e ai sostituti d'imposta per l'attività prestata nell'anno 2002;

Vista la nota 10 luglio 2001, n. 3-7557, con la quale l'Ufficio del coordinamento legislativo-finanze ha osservato, tra l'altro, che il presente atto consiste in un mero adeguamento statistico operato sulla base di un parametro oggettivamente predeterminato dalla legge e che, pertanto, tale atto può essere ricondotto nell'area dei provvedimenti di carattere gestionale;

Sentita l'Agenzia delle entrate;

Decreta:

Art. 1.

1. Il compenso di € 13,61 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai Centri di assistenza fiscale, per ciascuna dichiarazione modello 730/2002 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a € 13,98.

2. Il compenso di € 10,89 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sostituti d'imposta per ciascuna dichiarazione modello 730/2002 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a € 11,18.

3. Per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 in forma congiunta il compenso è determinato in misura doppia.

Art. 2.

1. L'aumento risultante dall'applicazione dell'art. 1 è corrisposto ai Centri di assistenza fiscale, sui compensi loro spettanti, con le modalità indicate nel decreto 13 dicembre 2002 del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali di concerto con il Ragioniere generale dello Stato.

2. I sostituti d'imposta applicano l'aumento, stabilito dall'articolo precedente, sui compensi loro spettanti, con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 38 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

3. I sostituti d'imposta che hanno già percepito il compenso per l'attività prestata nell'anno 2002 effettuano una riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali, relative al mese di pubblicazione del presente decreto, pari all'aumento stabilito dal precedente art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2003

Il capo del Dipartimento per le politiche fiscali
MANZITTI

Il ragioniere generale dello Stato
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2003
Ufficio controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanza, foglio n. 95

03A09621

DECRETO 6 agosto 2003.

Determinazione delle procedure per i pagamenti da e per l'estero del Ministero degli affari esteri, in attuazione dell'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482;

Visto in particolare l'art. 7, comma 3;

Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15;

Visto il decreto ministeriale n. 20722 del 12 novembre 2002;

Sentito il Ministero degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

I pagamenti e gli incassi del Ministero degli affari esteri in euro nei paesi non aderenti all'Unione monetaria europea e quelli in valuta vengono effettuati per il tramite dell'Ufficio italiano dei cambi ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 482/2001 e dalle disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 2.

Emissione titoli di spesa

Il Ministero degli affari esteri per i propri pagamenti relativi a ordinativi diretti e a ordini di rimessa a favore delle sedi all'estero emette, per l'importo globale dei pagamenti da eseguire, titoli di spesa anche in via informatica da accreditare sul conto E712000000 che l'Ufficio italiano dei cambi intrattiene con la Banca d'Italia, ai fini del successivo riconoscimento ai beneficiari.

L'importo dei titoli di cui al comma 1 rappresenta l'ammontare in euro della somma da riconoscere ai creditori, ovvero per i pagamenti in valuta il controvalore in euro della somma da riconoscere ai creditori ed è calcolato sulla base dell'ultimo cambio di riferimento noto alla data di emissione del titolo di spesa, ovvero sulla base dei cambi di riferimento fissi previsti dall'art. 54 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 - sostituito dall'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155, senza arrotondamenti; ovvero rappresenta, per i pagamenti in valuta pari a euro, l'importo in euro della corrispondente somma da trasferire calcolato al cambio applicato dall'Ufficio italiano dei cambi.

Il titolo di spesa emesso per l'accreditamento sul conto E712000000 deve riportare, nel campo riservato alla causale, prima dell'indicazione della stessa, il codice ordinante fornito dall'Ufficio italiano dei cambi e la dicitura «pagamenti di cui all'elenco allegato a favore della prima delle sedi estere beneficiarie seguita dalla locuzione "ed altri"».

Le procedure per la trasmissione degli elenchi di pagamento sono realizzate previi accordi tra il Ministero degli affari esteri, l'Ufficio italiano dei cambi e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 3.

Elementi da indicare nelle richieste di pagamento

Il Ministero degli affari esteri invia all'Ufficio italiano dei cambi, anche in via telematica, l'elenco degli ordinativi diretti di cui all'art. 2, comma 5, della legge 6 febbraio 1985, n. 15, ovvero l'elenco delle rimesse da effettuare ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della medesima legge n. 15/1985, indicando:

il codice ordinante secondo la codifica dell'Ufficio italiano dei cambi;

il codice identificativo della sede all'estero comprensivo del codice che consente di individuare il funzionario delegato operante presso la sede all'estero in favore del quale viene emesso l'ordine di rimessa;

il codice indicativo della banca e indicazione per esteso della stessa;

le coordinate bancarie del conto corrente indicate dal creditore;

la causale valutaria;

gli estremi di riferimento del mandato;

l'importo spettante al beneficiario, la relativa causale di versamento nonché il capitolo di imputazione;

le modalità di pagamento e gli altri estremi necessari.

Ciascun elenco deve essere accompagnato da copia del titolo di spesa emesso e deve riportare il totale degli importi ricompresi nell'elenco, il numero di protocollo e la data di spedizione.

Ogni pagamento effettuato sulla base del predetto elenco ha valore di ordine di rimessa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della legge n. 15/1985, ovvero di ordinativo diretto ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, della medesima legge n. 15/1985.

Il Ministero degli affari esteri concorda con l'Ufficio italiano dei cambi le modalità tecniche di invio dell'elenco in via telematica e/o cartacea e fornisce, in fase di prima applicazione, l'elenco delle coordinate bancarie connesse al codice della sede comprensivo del codice che consente di individuare il funzionario delegato operante presso la sede all'estero, in favore del quale viene emesso l'ordine di rimessa.

In caso di mancanza, incompletezza o incongruenza degli elementi indicati nel primo comma del presente articolo, l'Ufficio italiano dei cambi richiede tempestivamente al Ministero degli affari esteri ulteriori informazioni. Decorsi inutilmente quarantacinque giorni dalla data della richiesta di informazioni, l'Ufficio italiano dei cambi restituisce al Ministero degli affari esteri le somme mediante versamento al conto corrente di tesoreria centrale n. 20711 per le operazioni disposte da tutti i Centri di responsabilità del Ministero degli affari esteri.

Il Ministero degli affari esteri provvede al successivo versamento all'entrata entro il 31 marzo dell'esercizio finanziario successivo a quello del versamento.

Per le altre operazioni l'Ufficio italiano dei cambi versa le somme:

al Capo X, capitolo 3518, art. 3, per le operazioni disposte dalla Direzione generale Cooperazione allo sviluppo (D.G.C.S.);

al Capo XII, capitolo 3540, per le operazioni disposte dai Centri di responsabilità diversi dalla Direzione generale Cooperazione allo sviluppo (D.G.C.S.).

L'Ufficio italiano dei cambi dà notizia al Centro di responsabilità interessato dell'avvenuto versamento e trasmette la relativa quietanza, corredata da una eventuale distinta.

Art. 4.

Esecuzione dei pagamenti

L'Ufficio italiano dei cambi esegue i pagamenti nei cinque giorni bancari lavorativi successivi alla verifica del versamento sul conto E712000000.

In caso di unico versamento a fronte di più operazioni di pagamento, l'Ufficio italiano dei cambi verifica l'esatta rispondenza tra l'importo versato e quello risultante dalla somma delle singole operazioni a cui lo stesso si riferisce. In caso di difformità dà esecuzione alle prime operazioni, secondo l'ordine fissato nell'elenco, fino a concorrenza dell'importo effettivamente versato evitando comunque pagamenti parziali riferiti a singole operazioni, e chiede l'integrazione delle somme. L'esecuzione delle altre operazioni viene effettuata successivamente al versamento dell'importo necessario.

In caso di eccedenze si attivano le procedure di cui all'art. 3, commi 5 e 6 del presente decreto. L'Ufficio italiano dei cambi dà notizia dell'avvenuta esecuzione del trasferimento richiesto sia al beneficiario, mediante copia del messaggio inviato, sia al competente Centro di responsabilità mediante invio del modello CAO (Comunicazione amministrazione ordinante) che riepiloga la data di trasferimento, l'importo trasferito e la sede del beneficiario.

Il Ministero degli affari esteri concorda altresì con l'Ufficio italiano dei cambi le modalità tecniche per l'invio di tali informazioni su supporto informatico.

Art. 5.

Pagamenti non andati a buon fine

Qualora i pagamenti richiesti non siano andati a buon fine, l'Ufficio italiano dei cambi richiede tempestivamente ulteriori informazioni al Ministero degli affari esteri, per consentire la riproposizione dell'ordine di pagamento ovvero per conoscere l'eventuale altro beneficiario a cui accreditare l'importo.

Decorsi inutilmente quarantacinque giorni dalla data della richiesta di informazioni l'Ufficio italiano dei cambi restituisce al Ministero degli affari esteri le somme, al netto delle spese trattenute dal corrispondente estero e al cambio del giorno dell'operazione, seguendo le procedure di cui all'art. 3, commi 5 e 6, del presente decreto.

Art. 6.

Finanziamenti mediante prelievo da conti correnti valuta tesoro

Per i pagamenti di cui al presente decreto il Ministero degli affari esteri, constatata la disponibilità sui conti correnti valuta tesoro, inoltra al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e, per conoscenza, all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero degli affari esteri specifiche richieste di autorizzazione al prelievo dai conti correnti valuta tesoro indicando, oltre agli elementi previsti dall'art. 6 della legge n. 15/1985, la giacenza constatata e la data dell'ultimo prelevamento effettuato.

La relativa autorizzazione dovrà essere concessa entro il quindicesimo giorno dalla data di ricezione, anche via fax, della richiesta trasmessa dal Ministero degli affari esteri.

Ad operazione effettuata il Ministero degli affari esteri dispone il versamento all'entrata del controvalore in euro della somma prelevata, calcolato sulla base dell'ultimo cambio di riferimento noto alla data di emissione del titolo di spesa, ovvero sulla base dei cambi di riferimento fissi previsti dall'art. 54 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, sostituito dall'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155, mediante imputazione sul relativo capitolo di spesa.

Fermo restando l'invio della situazione trimestrale di cui all'art. 5 della legge n. 15/1985, le sedi all'estero trasmettono mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e, per conoscenza, all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero degli affari esteri comunicazioni relative ai movimenti effettuati.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle richieste di autorizzazione al prelievo dai conti correnti valuta tesoro accesi presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari nei paesi aderenti all'Unione monetaria europea.

Nel caso di pagamenti da effettuare nelle valute inconvertibili e/o intrasferibili, ove non vi sia disponibilità sui conti correnti valuta tesoro il Ministero degli affari esteri emette il finanziamento in euro o in una delle valute quotate dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC).

L'elenco delle valute inconvertibili e/o intrasferibili, ai fini del presente articolo, è determinato dal Dipartimento del tesoro.

Art. 7.

Incassi

Fermo restando quanto disposto dalla legge n. 15/1985 in materia di entrate erariali, i pagamenti in favore del Ministero degli affari esteri di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 482/2001 sono effettuati per il tramite dell'Ufficio italiano dei cambi, previa acquisizione dei seguenti elementi:

indicazione dell'ordinante estero;

motivo del pagamento;

indicazione della imputazione delle somme: Capo e capitolo per i versamenti erariali da imputare al bilancio dello Stato, ovvero numero di conto corrente di tesoreria e codice della tesoreria centrale.

Gli elementi suddetti devono essere riportati nella causale di versamento e forniti dal Ministero degli affari esteri alle proprie sedi all'estero che provvedono

a comunicarli al corrispondente estero dell'Ufficio italiano dei cambi che effettua l'operazione. In fase di prima applicazione l'Ufficio italiano dei cambi fornisce al Ministero degli affari esteri l'elenco dei propri corrispondenti esteri.

Le quietanze di versamento sono inviate dall'Ufficio italiano dei cambi all'ufficio amministrativo interessato.

Per le somme relative a pagamenti di dubbia imputazione l'Ufficio italiano dei cambi effettua gli accertamenti necessari a conoscere la destinazione da dare alle somme. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data dell'accredito, l'Ufficio italiano dei cambi versa le somme:

al Capo X, capitolo 3518, art. 3, per le operazioni disposte dalla Direzione generale Cooperazione allo sviluppo (D.G.C.S.);

al Capo XII, capitolo 3540, per le operazioni disposte dai Centri di responsabilità diversi dalla Direzione generale Cooperazione allo sviluppo (D.G.C.S.).

I bonifici per trasferimenti in Italia delle disponibilità in valuta esistenti sui conti correnti valuta tesoro devono indicare nella causale di versamento la dicitura «trasferimento giacenze conto corrente valuta tesoro», le relative somme sono versate dall'Ufficio italiano dei cambi sull'apposito conto corrente di tesoreria n. 20711 intestato al Ministero degli affari esteri, che ne acquisisce la quietanza.

Art. 8.

Chiusura dei conti di tesoreria

I conti di tesoreria di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 15/1985 non potranno più essere utilizzati dall'entrata in vigore del presente decreto e cesseranno di operare appena saranno stati definiti tutti i rapporti finanziari e le operazioni contabili posti in essere con la procedura di cui all'art. 1 della citata legge n. 15/1985.

Art. 9.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A09622

DECRETO 6 agosto 2003.

Nuove procedure per i pagamenti e gli incassi delle amministrazioni statali in euro nei Paesi non aderenti all'Unione monetaria europea ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 482/2001.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482 «Regolamento di semplificazione del procedimento per i pagamenti da e per l'estero delle amministrazioni statali»;

Visti, in particolare, l'art. 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 482/2001 concernente «Pagamenti in altra valuta» e l'art. 6 concernente «Incassi in altra valuta»;

Visto il decreto ministeriale 2 novembre 2002 «Nuove procedure per i pagamenti e gli incassi in euro in Unione monetaria europea, in attuazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 482/2001»;

Vista la circolare ministeriale n. 22107 del 15 novembre 2002;

Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

I pagamenti e gli incassi delle amministrazioni statali in euro nei Paesi non aderenti all'Unione monetaria europea e quelli in valuta vengono effettuati per il tramite dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 482/2001 e dalle disposizioni contenute nel presente decreto.

L'individuazione del luogo di pagamento si effettua con riguardo alla domiciliazione bancaria.

Ciascuna unità amministrativa che effettua pagamenti ai sensi del presente decreto è dotata di un codice ordinante fornito dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 2.

Elementi da indicare nei titoli di spesa

Le amministrazioni statali, nell'ambito del sistema di tesoreria dello Stato emettono, anche in via informatica, titoli di spesa da accreditare sul conto E712000000 che l'Ufficio italiano dei cambi (codice fiscale n. 02450930587) intrattiene con la Banca d'italia, Amministrazione centrale in Roma, ai fini del successivo riconoscimento al beneficiario.

Detti titoli, oltre agli elementi previsti dalla vigente normativa di tesoreria, riportano il codice ordinante nel campo previsto per causale del pagamento e prima della indicazione della stessa.

L'importo dei titoli rappresenta il controvalore in euro della somma da riconoscere al creditore ed è calcolato dalle amministrazioni statali sulla base del cambio di riferimento noto all'atto dell'emissione del titolo di spesa, ovvero del cambio di riferimento fisso per le amministrazioni che adottano i cambi di finanziamento, senza arrotondamenti né troncature. Per i pagamenti disposti con la dicitura «pagamenti in valuta pari ad euro», l'importo da versare è pari a quello espresso in euro nella richiesta di pagamento (mod. OC).

Art. 3.

Richieste di pagamento

Sino a che non siano definite le modalità operative per l'informatizzazione delle procedure di collegamento tra le amministrazioni statali e l'Ufficio italiano dei cambi, di cui all'art. 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 482/2001, le amministrazioni statali inoltrano all'Ufficio italiano dei cambi le richieste di pagamento mediante invio dei modelli OC 831 (allegato *A*) forniti dall'Ufficio italiano dei cambi. Dette richieste sono accompagnate dalla copia del titolo di spesa emesso per l'accredito del conto E712000000, o da altra idonea documentazione attestante la disposizione di accredito sul conto E712000000 e contenente gli elementi indicati al precedente art. 2.

Il mod. OC 831 deve riportare:

l'indicazione del beneficiario e del relativo indirizzo, oppure il codice del beneficiario fornito dall'Ufficio italiano dei cambi;

il codice ordinante e il relativo indirizzo;

l'indicazione per esteso della banca del beneficiario e, se conosciuto, il codice identificativo della banca stessa;

le coordinate bancarie del conto corrente indicate dal beneficiario;

l'importo spettante al beneficiario;

la relativa causale di pagamento;

le modalità di pagamento;

gli estremi del titolo di spesa (numero titolo, data del titolo, esercizio finanziario, capitolo, importo) ovvero gli estremi della documentazione attestante la disposizione di accredito sul conto E712000000;

i dati necessari per la compilazione della C.V.S. (Comunicazione Valutaria Statistica), prevista nell'apposito spazio predisposto in calce a detto modello, utilizzando i codici contenuti nella tabella allegata al presente decreto (allegato *B*).

Art. 4.

Titoli di spesa cumulativi

Le amministrazioni statali possono emettere titoli di spesa riferiti a più richieste di pagamento. L'importo di detti titoli deve essere pari al totale dei controvalori in euro delle singole somme da riconoscere ai rispettivi beneficiari calcolate secondo le modalità indicate al precedente art. 2. Tutte le richieste a cui si riferiscono detti titoli devono essere inoltrate contemporaneamente - con modd. OC 831 - all'Ufficio italiano dei cambi. Detti modelli riportano, nel campo relativo all'importo del titolo, l'importo complessivo del titolo seguito dalla dicitura «da utilizzarsi per € ...... » e sono accompagnati, oltre che dalla copia del titolo di spesa, da un elenco contenente, per ciascuna richiesta, i seguenti elementi:

codice ordinante;

numero di protocollo;

data di spedizione.

In caso di unico versamento a fronte di più operazioni di pagamento l'Ufficio italiano dei cambi verifica l'esatta rispondenza fra l'importo versato e quello risultante dalla somma delle singole operazioni a cui lo stesso si riferisce. L'Ufficio dà esecuzione alle operazioni secondo l'ordine dell'elenco di cui al comma precedente fino a concorrenza dell'importo effettivamente versato, evitando comunque pagamenti parziali riferiti a singole operazioni, e chiede l'integrazione della somma all'amministrazione ordinante.

L'esecuzione delle altre operazioni viene effettuata successivamente al versamento dell'importo mancante.

In caso di eccedenze di versamento, l'Ufficio italiano dei cambi restituisce la somma versata in eccesso, seguendo le indicazioni della amministrazione ordinante.

In assenza delle predette indicazioni, si attivano le procedure di cui all'art. 9, secondo comma.

Art. 5.

Pagamenti in valute inconvertibili e/o intrasferibili

Le amministrazioni dello Stato che devono effettuare pagamenti in valute inconvertibili e/o intrasferibili, inoltrano al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento del tesoro direzione VI specifiche richieste per l'utilizzo delle disponibilità esistenti sui conti correnti valuta tesoro. Constatata la disponibilità, il dipartimento del tesoro autorizza il prelevamento ai sensi della legge 6 febbraio 1985 n. 15 e ne dà comunicazione al Ministero degli affari esteri. Ove il Ministero dell'economia e delle finanze comunichi la mancata disponibilità sui conti correnti valuta tesoro, le amministrazioni dello Stato emettono il modello OC831 indicando come valuta di pagamento l'euro o una delle valute quotate dal Sistema europeo di banche centrali.

Nel caso di utilizzo delle disponibilità esistenti sui conti correnti valuta tesoro, ad operazione effettuata, le amministrazioni dispongono il versamento all'entrata del Ministero degli affari esteri, Capo XII, capitolo 3540 del controvalore in euro della somma prelevata, calcolato sulla base dell'ultimo cambio di riferimento noto alla data di emissione del titolo di spesa, ed inviano la relativa quietanza alla direzione generale per gli affari amministrativi, bilancio e patrimonio.

L'elenco delle valute inconvertibili e/o intrasferibili, ai fini del presente articolo, è determinato dal dipartimento del tesoro.

Art. 6.

Pagamenti di pensioni e di assegni vitalizi a carico del bilancio dello Stato

Il pagamento delle pensioni e degli assegni vitalizi a carico del bilancio dello Stato, effettuato tramite gli istituti di credito corrispondenti del Ministero dell'economia e delle finanze o le rappresentanze diplomatiche o consolari, è richiesto con cadenza bimestrale, secondo le modalità in vigore ed in base agli elenchi descrittivi ed ai supporti informatici inviati dall'amministrazione ordinante.

Trascorsi tre mesi dalla scadenza delle rate, gli istituti di credito o le rappresentanze diplomatiche o consolari restituiscono all'Ufficio italiano dei cambi gli importi non pagati con l'indicazione del bimestre al quale si riferiscono. L'Ufficio italiano dei cambi versa detti importi cumulativamente al capo X, capitolo 2368 e trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, la relativa quietanza corredata da una distinta dei versamenti effettuati.

Contemporaneamente, gli istituti di credito o le rappresentanze diplomatiche o consolati restituiscono alla amministrazione ordinante gli elenchi descrittivi evidenziando in apposita distinta le partite di spesa non pagate e l'importo totale restituito all'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 7.

Crediti documentari

Le amministrazioni statali inoltrano all'ufficio italiano dei cambi le richieste di pagamento mediante l'invio dei modelli OC718 (allegato *C*), forniti dall'ufficio italiano dei cambi. Dette richieste debbono essere accompagnate dalla copia del titolo di spesa emesso per l'accredito del conto E712000000, o da altra idonea documentazione attestante l'accredito sul conto E712000000 e contenente gli elementi essenziali indicati al precedente art. 2.

In detta richiesta, oltre agli elementi indicati al precedente art. 2, debbono essere riportati:

codice ordinante e relativo indirizzo;

indicazione del beneficiario e relativo indirizzo, oppure: codice del beneficiario fornito dall'Ufficio italiano dei cambi;

causale del pagamento;

scadenza del credito documentario;

condizioni del credito documentario (revocabile/non revocabile, trasferibile/non trasfenibile, da confermare/da non confermare);

modalità delle spedizioni o dei pagamenti;

indicazione dettagliata dei documenti richiesti a fronte di utilizzi del credito documentario;

gli estremi del titolo di spesa (numero titolo, data del titolo, esercizio finanziario, capitolo, importo).

I crediti documentati che presentano saldi residui di importo pari o inferiore al controvalore di € 10 (dieci) non sono prorogati; l'ufficio italiano dei cambi restituisce i relativi importi, anche cumulativamente, alla amministrazione ordinante secondo le istruzioni impartite dalla medesima.

L'ufficio italiano dei cambi trasmette all'amministrazione ordinante la relativa quietanza corredata da una distinta dei versamenti effettuati. Le stesse modalità sono seguite per la restituzione dei saldi rimasti inutilizzati.

Art. 8.

Esecuzione dei pagamenti

L'ufficio italiano dei cambi, verificato l'avvenuto accreditamento del conto E712000000, esegue i pagamenti entro i cinque giorni lavorativi bancari successivi al riscontro e ne dà conferma all'amministrazione ordinante.

In caso di insufficiente versamento sul conto E712000000 l'ufficio italiano dei cambi richiede tempestivamente all'amministrazione ordinante l'integrazione del versamento iniziale ottenuta la quale dà esecuzione al pagamento. Qualora l'amministrazione ordinante non dovesse ottemperare a quanto richiesto, l'Ufficio italiano dei cambi trattiene l'importo sul conto E712000000; decorsi inutilmente quarantacinque giorni dalla data della richiesta di integrazione l'ufficio italiano dei cambi restituisce la somma versata, seguendo le indicazioni della amministrazione ordinante. In assenza di indicazioni, si attivano le procedure di cui all'art. 9, secondo comma.

In caso di mancanza sui modelli OC831 di uno o più degli elementi indicati al precedente art. 3, l'ufficio italiano dei cambi richiede tempestivamente ulteriori informazioni all'amministrazione ordinante; decorsi inutilmente 45 giorni l'ufficio italiano dei cambi resti-

tuisce all'amministrazione ordinante la richiesta incompleta e la somma eventualmente versata sul conto E712000000, secondo le indicazioni concordate con la amministrazione medesima. In assenza di indicazioni si attivano le procedure di cui all'art. 9, secondo comma.

In caso di eccedenze di versamento l'ufficio italiano dei cambi restituisce la somma versata in eccesso, seguendo le indicazioni della amministrazione ordinante. In assenza di indicazioni si attivano le procedure di cui all'art. 9, secondo comma.

Art. 9.

Pagamenti non andati a buon fine

Qualora i pagamenti richiesti non siano andati a buon fine, l'Ufficio italiano dei cambi richiede tempestivamente ulteriori informazioni alla amministrazione ordinante per consentire la riproposizione dell'ordine di pagamento; trascorsi quarantacinque giorni dalla data della richiesta di informazioni, l'Ufficio italiano dei cambi restituisce le somme all'amministrazione ordinante, al netto delle spese trattenute dal corrispondente, calcolate al cambio BCE del giorno di esecuzione dell'operazione, seguendo le indicazioni concordate con l'amministrazione stessa.

In mancanza di indicazioni, l'Ufficio italiano dei cambi versa le somme sul conto acceso presso la Tesoreria centrale, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, direzione VI - Ufficio IX, che, accertatane la destinazione, provvede alla loro attribuzione. Al termine dell'esercizio finanziario successivo a quello del versamento al predetto conto corrente, l'ufficio IX provvede all'incameramento al capo X, capitolo 2368 «Entrate eventuali e diverse» del Ministero dell'economia e delle finanze dell'importo complessivo delle somme per le quali non sia stato possibile accertare la destinazione.

Art. 10.

Pagamenti in favore delle amministrazioni statali

I pagamenti in favore delle amministrazioni, statali ai sensi, dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 482/2001 sono eseguiti di norma a mezzo bonifici bancari o postali per il tramite dell'Ufficio italiano dei cambi, che provvede alla attribuzione della somma a favore del beneficiario finale.

A tal fine le amministrazioni devono fornire ai debitori esteri tutte le indicazioni necessarie alla corretta attribuzione della somma da acquisire e comunque tutti gli elementi necessari alla corretta individuazione del beneficiario finale; in particolare:

causale del pagamento;

capo, capitolo, eventuale articolo per i versamenti erariali da imputare al bilancio dello Stato;

(ovvero) numero della contabilità speciale e della tesoreria competente secondo i codici di cui all'allegato *D*;

(ovvero) numero di conto corrente di tesoreria e codice di tesoreria centrale;

(ovvero) indirizzo e generalità del beneficiario.

Gli elementi suddetti devono essere forniti, a cura dell'ordinante estero, al corrispondente dell'Ufficio italiano dei cambi che effettua l'operazione.

L'Ufficio italiano dei cambi fornisce un elenco dei propri corrispondenti su richiesta delle amministrazioni, le quali provvedono a renderlo noto ai propri debitori all'estero. Le amministrazioni richiedono altresì ai propri debitori di comunicare l'avvenuto pagamento all'ufficio interessato e all'Ufficio italiano dei cambi.

Le amministrazioni che ricevono assegni bancari o postali in pagamento dei propri crediti provvedono ad apporvi la girata e a trasmetterli all'UIC per l'incasso con apposita lettera riportante tutti gli elementi necessari per la corretta attribuzione della somma.

I relativi eventuali costi di negoziazione sono a carico della amministrazione beneficiaria.

La ricevuta di bonifico e quella del vaglia postale internazionale hanno potere liberatorio nei confronti del versante.

Attribuite le somme pervenute dall'estero, l'Ufficio italiano dei cambi inoltra alle ammnistrazioni statali la relativa quietanza.

La valuta accreditata sui conti correnti dei corrispondenti dell'Ufficio italiano dei cambi in favore delle amministrazioni statali è convertita al cambio BCE del giorno di esecuzione dell'operazione. Per le somme relative a pagamenti di dubbia imputazione l'Ufficio italiano dei cambi effettua gli accertamenti necessari a conoscere la destinazione da dare alle somme. Trascorsi inutilmente 90 dalla data dell'accredito, si attivano le procedure di cui all'art. 9, secondo comma.

Art. 11.

Disposizioni transitorie

In attesa dell'istituzione del conto corrente di cui all'art. 9, secondo comma, l'UIC versa le somme relative ai pagamenti di dubbia imputazione sulla contabilità speciale 3000 - movimentazione fondi con l'estero - intestata al Dipartimento del tesoro.

Art. 12.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2003

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO *A*

Mod. OC 831

AMMINISTRAZIONE ORDINANTE
(indirizzo)

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
DIVISIONE OPERAZIONI DELLE PP.AA.
Via delle Quattro Fontane, 123
00184 ROMA

Telefono Fax
Data di spedizione
Protocollo N.
Codice Ordinante obbligatorio

e p.c.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Dipartimento del Tesoro, Direzione VI
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA

OGGETTO: **PAGAMENTO ALL'ESTERO A MEZZO:**
- BONIFICO
- ASSEGNO
- BANCONOTE

Ai sensi del D.P.R. N. 482 del 15.12.2001 si prega l'Ufficio Italiano dei Cambi di voler disporre il seguente pagamento:

Beneficiario e relativo indirizzo — codice beneficiario

Valuta — Importo in cifre — Importo in lettere

ovvero

Valuta — pari a Euro

Banca del beneficiario e relativo codice identificativo

Conto corrente del beneficiario

Causale del pagamento

A fronte della presente richiesta di pagamento sono stati versati Euro — al cambio — del

capitolo di bilancio — esercizio finanziario — titolo di spesa n. — del — di complessivi Euro

Informazioni per la compilazione della Comunicazione Valutaria Statistica (C.V.S.)

ID CODICI PAESE

CODICI CAUSALI
- redditi e servizi
- mercantili
- operazioni finanziarie

AMMINISTRAZIONE ORDINANTE
(Timbro e firma)

ALLEGATO *B*

ELENCO CAUSALI VALUTARIE

CODICE	DESCRIZIONE
105	MERCI
137	INTERESSI SU PRESTITI
62	ASSUNZIONE PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DI ORGANISMI INTERNAZIONALI
25	RIMBORSO PRESTITI
153	PENSIONI
136	SALARI E STIPENDI
214	SPESE PER CONSOLATI, AMBASCIATE, ECC.
215	ALTRE TRANSAZIONI GOVERNATIVE
155	CONTRIBUTI A ORGANISMI INTERNAZIONALI
216	SPESE MILITARI
130	CANONI E FITTI
131	COMPENSI VARI
157	IMPOSTE E TASSE
112	SPESE SANITARIE

ALLEGATO *C*

Mod. OC 718/01

AMMINISTRAZIONE ORDINANTE

50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
SERVIZIO OPERAZIONI IN CAMBI
DIVISIONE OPERAZIONI DELLE PP.AA.
Via delle Quattro Fontane, 123
00184 ROMA

Indirizzo ...
Telefono ... Fax ...
Data di spedizione ...
Protocollo N. ...

Codice

e. p.c.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Dipartimento del Tesoro, Direzione VI
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA

OGGETTO: **CREDITO DOCUMENTARIO ALL'ESTERO**

Ai sensi del D.M. n° ... 20722 ... del ... 12/11/2002 ... si prega l'Ufficio italiano dei cambi di voler disporre il seguente Credito Documentario:

Beneficiario e relativo indirizzo

59 Eventuale Banca incaricata

Valuta — Importo in cifre — Importo in lettere
ovvero
Valuta — pari a Euro — **32B**

Causale del pagamento — **45**

CONDIZIONI DEL CREDITO

SCADENZA: data / piazza — **31D**

40A REVOCABILE SI NO — TRASFERIBILE SI NO

49 DA CONFERMARE SI NO — PAGAMENTI / SPEDIZIONI PARZIALI SI NO — **43P**

44 condizioni di resa merce
merce destinata a

78 Il credito deve essere notificato anche a

DOCUMENTI DI UTILIZZO

46	fattura comm.	polizza carico	LETTERA vettura	LETTERA trasp. aereo	RIC. spediz.	polizza assicuraz.	certificato assicuraz.	certificato ispez.	certificato collaudo	orig.	dupl.
ORIG.											
DUPL.											

ALTRI DOCUMENTI
...
...
...
...

47 Ulteriori condizioni e note eventuali:

A fronte della presente richiesta di pagamento sono stati versati EURO ... al cambio ... del ... capitolo di bilancio ... esercizio finanziario ... titolo di spesa n. ... del ... di complessivi Euro ...

AMMINISTRAZIONE ORDINANTE
(Timbro e Firma)

N.B. *I campi contrassegnati dai numeri in neretto devono essere obbligatoriamente compilati.*

03A09623

DECRETO 7 agosto 2003.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, variazione di denominazione e modifica di classificazione di alcune marche di tabacchi lavorati, previsione di ulteriori tipi di condizionamento di sigari e sigaretti di cui è ammessa la commercializzazione, inserimento di alcune fasce di prezzo. (Decreto n. 2003/34283 COA/CDF).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Viste le richieste presentate dalle ditte Maga Team S.r.l., I.T.A. S.r.l., Cigars & Tobacco Ireland Limited, tramite il proprio rappresentante, Cigars & Tobacco ltaly S.r.l., Diplomatico Cigars S.r.l., Pipe Brebbia S.r.l., Diadema S.p.a., British American Tobacco Italia S.p.a. e Gutab S.a.s. intese ad ottenere l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerata l'opportunità di prevedere ulteriori tipi di condizionamenti di tabacchi lavorati di cui è ammessa la circolazione;

Considerato che occorre inserire nella tabella *B* - sigari e sigaretti - e nella tabella *C* - tabacco da fumo trinciato - allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, vari prezzi di vendita al pubblico per kg convenzionale espressamente richiesti dai fornitori;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento di varie marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, in conformità ai prezzi indicati nelle citate richieste, nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alle tabelle *B*, *C* e *D* allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;

Ritenuto, infine, che occorre provvedere, su richiesta delle ditte I.T.A. S.r.l. e Maga Team S.r.l. al cambio di denominazione di alcune marche di tabacco lavorato nonchè, su istanza della ditta Gallaher Italia S.r.l., al cambio di classificazione e di prezzo di alcune marche di tabacco già iscritte in tariffa di vendita ma non ancora commercializzate;

Decreta:

Art. 1.

Le lettere *b)* e *c)* dell'art. 2 del decreto direttoriale 22 febbraio 2002 e successive integrazioni sono sostituite dalle seguenti:

b) trinciati scatole, buste o altri involucri da gr 2,5 - 3 - 4 - 5 - 20 - 25 - 40 - 50 - 100 - 110 - 200;

c) sigari e sigaretti: in scatole o involucri da 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 18 - 20 - 22 - 24 - 25 - 29 - 30 - 32 - 36 - 40 - 42 - 50 e 100 pezzi.

Art. 2.

Nella tabella B — sigari e sigaretti — e nella tabella C — tabacco da fumo trinciato — allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni sono inseriti i seguenti prezzi di vendita al pubblico per kg convenzionale con la seguente ripartizione:

TABELLA B – SIGARI –

PREZZO RICHIESTO DAL FORNITORE (COMPRESE LE SPESE DI DISTRIBUZIONE)	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
€				
528,50	105,00	175,00	241,50	1.050,00
1.711,33	340,00	566,67	782,00	3.400,00
2.416,00	480,00	800,00	1.104,00	4.800,00

TABELLA B – SIGARETTI –

PREZZO RICHIESTO DAL FORNITORE (COMPRESE LE SPESE DI DISTRIBUZIONE)	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
€				
382,53	76,00	126,67	174,80	760,00

TABELLA C – TABACCO DA FUMO TRINCIATO –

PREZZO RICHIESTO DAL FORNITORE (COMPRESE LE SPESE DI DISTRIBUZIONE)	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
€				
7,73	4,00	6,67	21,60	40,00

Art. 3.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalle tabelle *B*, *C* e *D* allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, al prezzo di tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato:

SIGARI E SIGARETTI
(TABELLA B)
Prodotti Esteri
(Marche di provenienza UE)

SIGARI NATURALI

	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
AVO 77 LIMITED EDITINO	2.300,00	14	161,00
BAHIBA CHURCHILLS	1.220,00	1	6,10
BAHIBA CORONAS	820,00	1	4,10
BAHIBA DBL.ROBUSTOS	980,00	1	4,90
BAHIBA PYRAMIDS	1.080,00	1	5,40
BAHIBA RESERVA PARADISO DBL.ROBUSTOS	1.420,00	1	7,10
BAHIBA RESERVA PARADISO PYRAMIDS	1.560,00	1	7,80
C.A.O. BELLA VANILLA PETIT CORONA	600,00	25	75,00
C.A.O. BELLA VANILLA PETIT CORONA	600,00	1	3,00
C.A.O. BRAZILIA IPANEMA	1.350,00	20	135,00
C.A.O. BRAZILIA IPANEMA	1.350,00	1	6,75
C.A.O. CRIOLLO CONQUISTADOR	1.540,00	20	154,00
C.A.O. CRIOLLO.CONQUISTADOR	1.540,00	1	7,70
C.A.O. CRIOLLO MANCHA	1.380,00	20	138,00
C.A.O. CRIOLLO MANCHA	1.380,00	1	6,90
C.A.O. CRIOLLO PAMPA	1.050,00	30	157,50
C.A.O. CRIOLLO PAMPA	1.050,00	1	5,25
C.A.O. CRIOLLO PATO	1.250,00	20	125,00
C.A.O. CRIOLLO PATO	1.250,00	1	6,25
C.A.O. GOLD HONEY PETIT CORONA	600,00	25	75,00
C.A.O. GOLD HONEY PETIT CORONA	600,00	1	3,00
C.A.O. MOONTRANCE PETIT CORONA	600,00	25	75,00
C.A.O. MOONTRANCE PETIT CORONA	600,00	1	3,00
COHIBA ESPLENDIDOS	4.800,00	25	600,00
COHIBA ESPLENDIDOS	4.800,00	3	72,00
CUABA SALOMONES	3.400,00	10	170,00
DAVIDOFF PANETELA EXTRA VINTAGE 2000	3.200,00	10	160,00
DON SEBASTIAN No°4	640,00	25	80,00
DON SEBASTIAN NO°4	640,00	1	3,20
EL CREDITO CHURCHILL MADURO	1.800,00	1	9,00
EL CREDITO CRISTAL DE LUXE MADURO	2.200,00	1	11,00
EL CREDITO EXQUISITOS MADURO	980,00	5	24,50
EL CREDITO No. 4 MADURO	1.120,00	1	5,60
EL CREDITO PURITOS MADURO	420,00	5	10,50
EL CREDITO ROBUSTO MADURO	1.520,00	1	7,60
EL CREDITO TORPEDO N°2 MADURO	1.750,00	1	8,75
FLOR DEL CARIBE CORONA	580,00	25	72,50
FLOR DEL CARIBE CORONA	580,00	1	2,90
FLOR DEL CARIBE PEQUENO	500,00	25	62,50
FLOR DEL CARIBE PEQUENO	500,00	1	2,50
FLOR DEL CARIBE ROBUSTO	550,00	25	68,75

SIGARI NATURALI

	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
FLOR DEL CARIBE ROBUSTO	550,00	1	2,75
HOYO DE MONTERREY PIRAMIDES	2.200,00	25	275,00
JOYA DE NICARAGUA ANTANO 1970 CHURCHILL	1.280,00	1	6,40
JOYA DE NICARAGUA ANTANO 1970 MACHITO	840,00	1	4,20
LA AURORA PREFERIDOS No.2 PLATINUM EDITION	4.500,00	24	540,00
LA AURORA PREFERIDOS No.2 PLATINUM EDITION	4.500,00	1	22,50
LA GLORIA CUBANA MEDAILLE D'OR No. 1	1.280,00	25	160,00
LA GLORIA CUBANA MEDAILLE D'OR No. 3	1.600,00	25	200,00
LA RESERVA DEL PRESIDENTE TORPEDO VIGESIMOS	2.200,00	50	550,00
LA RICA CHURCHILL NATURAL	1.280,00	1	6,40
LA RICA CORONA NATURAL	960,00	1	4,80
LA RICA ROBUSTO NATURAL	1.100,00	1	5,50
MACANUDO GOLD LABEL SHAKESPEARE	1.800,00	1	9,00
MACANUDO VINTAGE 1997 CRYSTAL NUMBER VIII	3.780,00	1	18,90
MACANUDO VINTAGE 1997 NUMBER I	3.500,00	1	17,50
MACANUDO VINTAGE 1997 NUMBER II	3.200,00	5	80,00
MACANUDO VINTAGE 1997 NUMBER III	2.780,00	1	13,90
MACANUDO VINTAGE 1997 NUMBER V	3.380,00	1	16,90
PADRON DELICIAS MADURO	1.500,00	1	7,50
PADRON DELICIAS NATURAL	1.500,00	1	7,50
PARTAGAS SERIE D No. 2	2.400,00	25	300,00
PEDRONI ANISETTE LUNGO	270,00	5	6,75
PUNCH DOUBLE CORONAS	3.200,00	50	800,00
ROMEO Y JULIETA HERMOSOS No. 1	2.200,00	25	275,00
SANCHO PANZA SANCHOS	3.800,00	10	190,00

SIGARETTI NATURALI

	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
BOGART	112,00	20	5,60
CHE AROMATIC	110,00	20	5,50
DAVIDOFF EXQUISITOS	760,00	10	19,00
HOLLANDIA CLASSIC	104,00	20	5,20

SIGARETTI ALTRI

	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
CANDLELIGHT CHERRY AROMA MINIS	140,00	10	3,50
CANDLELIGHT VANILLA AROMA MINIS	140,00	10	3,50
DANNEMANN ANISETTE FILTER FINE AROMA	104,00	2	0,52
VILLIGER PREMIUM HONEY	96,00	20	4,80

TABACCO DA FUMO TRINCIATO
(TABELLA C)
Prodotti Esteri
(Marche di provenienza UE)

TABACCO DA FUMO PER SIGARETTE

	Euro Kg. conv.le	Conf. gr.	Euro Conf.
BALI SHAG RICH VIRGINIA	96,00	25	2,40
BALI SHAG SMOOTH VIRGINIA	96,00	25	2,40
GOLDEN BLEND'S VIRGINIA	80,00	40	3,20

TABACCO DA FUMO PER PIPA	Euro Kg. conv.le	Conf. gr.	Euro Conf.
GOLDEN BLEND'S BLACK CHERRY	110,00	50	5,50
JOSE' GENER LA ESCEPCIÓN PICADURA SELECTA	130,00	110	14,30
MAC BAREN MIXTURE SPECIALE	40,00	3	0,12
MAC BAREN MIXTURE MODERN SPECIALE	40,00	3	0,12
MAC BAREN NAVY MIXTURE	114,00	50	5,70
MAC BAREN ORIGINAL CHOICE SPECIALE	40,00	3	0,12
PARTAGAS PICADURA GRANULADA	130,00	110	14,30

TABACCO DA FIUTO E DA MASTICO
(TABELLA D)
Prodotti Esteri
(Marche di provenienza UE)

TABACCO DA FIUTO	Euro Kg. conv.le	Conf. gr.	Euro Conf.
OZONA CHERRY SNUFF	220,00	5	1,10
OZONA RASPBERRY SNUFF	220,00	5	1,10
SANTA CATERINA	80,00	10	0,80

Art. 4.

La denominazione delle seguenti marche di tabacco lavorato è così modificata:
sigari naturali: da Pedroni leggero a Pedroni Biondo;
sigari altri: da Aromaticos Anisette Filter a Dannemann Anisette Filter;
tabacco da fumo per pipa: da Borkum Riff Ultralight a Borkum Riff Original.

Art. 5.

La classificazione delle seguenti marche è modificata da «Sigari Altri» a «Sigaretti Altri» con la relativa variazione di prezzo per kg convenzionale:

COD.	SIGARETTI ALTRI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
1284	HAMLET	Confezione da 5 pezzi	€ 108,00	€ 216,00	€ 2,70
1285	HAMLET FINE AROMA	Confezione da 20 pezzi	€ 50,00	€ 100,00	€ 5,00
1286	HAMLET FINE AROMA FILTER	Confezione da 20 pezzi	€ 50,00	€ 100,00	€ 5,00

La variazione di prezzo, relativa ai prodotti suindicati, non comporta l'adozione di alcun provvedimento agli effetti contabili e fiscali, trattandosi di marche finora non commercializzate sul territorio nazionale.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2003

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2003
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 285

03A09816

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 agosto 2003.

Scioglimento della «Società cooperativa Gualtrone a r.l.», in Gioia dei Marsi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto l'art. 2544, primo comma, del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa, di seguito indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 30 aprile 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 17 giugno 2003;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544, primo comma del codice civile senza procedere alla nomina dei commissari liquidatori: «Società cooperativa Gualtrone a r.l.», sede in Gioia dei Marsi - frazione Casali D'Aschi - via Trento n. 17 - BUSC n. 1448/201154, costituita per rogito del notaio Prandi Ettore, rep. n. 2128, omologata in data 19 marzo 1983, iscritta al n. 1934 del registro delle imprese della Camera di commercio di L'Aquila.

L'Aquila, 4 agosto 2003

Il direttore reggente: CELESTINI

03A09743

DECRETO 4 agosto 2003.

Scioglimento della «Società cooperativa Sagites 85 a r.l.», in Villalago.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto l'art. 2544, primo comma, del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa, di seguito indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 19 marzo 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2003;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544, primo comma del codice civile senza procedere alla nomina dei commissari liquidatori: «Società cooperativa Sagites 85 a r.l.», sede in Villalago - via di Roma - BUSC n. 1688/214204, costituita per rogito del notaio Stornelli Antonio, rep. n. 3226, omologata in data 8 ottobre 1985, iscritta al n. 1432 del registro delle imprese della Camera di commercio di L'Aquila.

L'Aquila, 4 agosto 2003

Il direttore reggente: CELESTINI

03A09742

DECRETO 8 agosto 2003.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL REGGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile, che prevede che le società cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuti atti di gestione, possono essere sciolte dall'Autorità amministrativa di vigilanza;

Atteso che l'Autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che quest'ultimo, con decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge 17 luglio 1975, n. 400 e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuati alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del giorno 15 maggio 2003;

Rilevato che per le cooperative sottoelencate ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Decreta:

Lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, delle seguenti società cooperative:

1) società cooperativa «Cooperativa di lavoro Comunità Braccianti di Palazzo S. Gervasio a r.l.», con sede in Palazzo S. Gervasio (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Antonio Via in data 10 dicembre 1948, iscritta al n. 231 del registro società presso il tribunale di Potenza - B.U.S.C. n. 474;

2) società cooperativa «Quadrifoglio soc. coop. a r.l.», con sede in Castelluccio inferiore (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Franco Guarino in data 29 marzo 1983, iscritta al n. 63610 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza - B.U.S.C. n. 1617;

3) società cooperativa «La Previdente soc. coop. a r.l.», con sede in Potenza - B.U.S.C. n. 501;

4) società cooperativa «Democrazia Cristiana soc. coop. a r.l.», con sede in Venosa (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Antonio Via in data 26 novembre 1949, iscritta al n. 232 del registro società presso il tribunale di Potenza - B.U.S.C. n. 475;

5) società cooperativa «Valle del Pollino soc. coop. a r.l.», con sede in Rotonda (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Antonio Libonati in data 12 agosto 1951, iscritta al n. 14/951 del registro società presso il tribunale di Lagonegro - B.U.S.C. n. 383.

Potenza, 8 agosto 2003

Il reggente: MONTANARELLA

03A09693

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 11 agosto 2003.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2003 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2003/2004, nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2 che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato della direzione regionale dell'agricoltura della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2003, condizioni

climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Visto l'attestato della direzione regionale delle politiche agricole di mercato della regione Veneto, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2003, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2003/2004 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare i seguenti vini a denominazioni di origine controllata e garantita o a denominazione di origine controllata:

«Colli Orientali del Friuli» (tutte le tipologie e relative sottozone «Cialla» e «Rusazzo»);

«Collio» o «Collio Goriziano» (tutte le tipologie);

«Friuli Annia» (tutte le tipologie);

«Friuli Aquileia» (tutte le tipologie);

«Friuli Grave» (tutte le tipologie);

«Friuli Latisana» (tutte le tipologie);

«Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» (tutte le tipologie);

«Lison Pramaggiore» (tutte le tipologie);

«Ramandolo» (tutte le tipologie);

«Carso» (tutte le tipologie).

2. Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 11 agosto 2003

Il direttore generale: ABATE

03A09602

DECRETO 11 agosto 2003.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2003 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2003/2004, nella regione Veneto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della Sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato della Direzione regionale delle politiche agroalimentari della regione Veneto, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2003, condizioni climati-

che sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Visto l'attestato della Direzione regionale dell'agricoltura della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2003, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2003/2004 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Veneto provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare i seguenti vini a denominazioni di origine controllata e garantita o a denominazione di origine controllata, per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

«Arcole»;

«Bagnoli»;

«Bardolino»;

«Bardolino superiore»;

«Bianco di Custoza»;

«Breganze»

«Colli Berici»;

«Colli di Conegliano»;

«Colli Euganei»;

«Conegliano Valdobbiadene»;

«Gambellara»;

«Garda»;

«Lison Pramaggiore»;

«Lugana»;

«Merlara»;

«Montello e Colli Asolani»;

«Monti Lessini» o «Lessini»;

«Piave»;

«S. Martino della Battaglia»;

«Soave»;

«Soave superiore»;

«Valdadige»;

«Valpolicella»;

«Vicenza».

2. Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 11 agosto 2003

Il direttore generale: Abate

03A09603

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 31 luglio 2003.

Differimento del termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni per il primo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Gioia Tauro.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il proprio decreto 3 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 38 del 15 febbraio 2003, con il quale sono stati fissati i termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, validi per il bando del primo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Gioia Tauro;

Visti i commi 1 e 2 dell'articolo unico del citato decreto 3 febbraio 2003 con cui sono stati fissati i termini iniziale e finale di presentazione delle domande rispettivamente dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della repubblica italiana del decreto stesso e fino allo scadere del sessantesimo giorno successivo al termine iniziale e, cioè, dal 16 febbraio 2003 al 17 aprile 2003;

Visto il successivo decreto 16 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 2003, con il quale il detto termine di scadenza del 17 aprile 2003 di presentazione delle domande è stato prorogato al 30 giugno 2003;

Vista la nota in data 25 giugno 2003, n. 948/GAB, con la quale la provincia di Reggio Calabria, responsabile unico del contratto d'area ha chiesto una ulteriore proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande al 30 settembre 2003 considerata la necessità di far fronte ai tempi più lunghi occorrenti

all'Autorità portuale di Gioia Tauro per il rilascio della concessione demaniale marittima alle imprese richiedenti i lotti di terreno resi disponibili per gli insediamenti produttivi da realizzare nell'ambito del primo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Gioia Tauro;

Considerato che, come specificato nella predetta nota, i tempi lunghi per il rilascio della concessione sono dovuti all'espletamento obbligatorio della istruttoria prevista dagli articoli 5 e seguenti del regolamento di esecuzione al codice della navigazione nonché, per quanto applicabile alle fattispecie in questione, quella rinveniente dall'art. 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che per la peculiare complessità, non può essere completata, per il rilascio della concessione demaniale definitiva, nei termini previsti dalla circolare ministeriale del 14 luglio 2000, n. 900315 al punto 2.1 ovvero entro la data di scadenza di presentazione delle domande;

Considerato che nel caso in cui il programma d'investimento ricada all'interno di agglomerati industriali ovvero di aree attrezzate, individuati da Piani regolatori di Consorzi industriali, di cui all'art. 36, comma 4 della legge n. 317/1991 e successive modifiche ed integrazioni, o da piani per insediamenti produttivi predisposti da amministrazioni comunali, la piena disponibilità del suolo, che ai sensi del punto 2.1 della circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 deve essere dimostrata dal soggetto richiedente entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazione, si intende comprovata attraverso un atto formale di assegnazione di un lotto specificamente individuato nel quale siano specificati i tempi massimi entro i quali dovrà essere definita la procedura espropriativa dell'area o comunque, potrà essere consentito l'avvio a realizzazione del programma da parte dell'impresa assegnataria;

Considerato che tali tempi massimi ai fini dell'accoglimento della domanda di agevolazione, dovranno risultare compatibili con quelli previsti dall'impresa per la realizzazione del programma medesimo;

Visto che l'Autorità portuale di Gioia Tauro, ai fini del pervenire comunque ad una formale assegnazione del suolo nei tempi più contenuti possibili ha proposto con nota del 24 giugno 2003, n. 3905U/03/DEM, di adottare la procedura che segue:

rilascio di autorizzazione provvisoria, previa istruttoria di massima dopo la presentazione della domanda da parte dell'impresa richiedente per l'entrata in possesso del lotto interessato, nella quale saranno specificati i tempi massimi di realizzazione dell'opera, che non saranno superiori a quelli consentiti dalla normativa applicata al presente bando;

l'autorizzazione conterrà anche l'obbligo di iniziare i lavori solo dopo l'assegnazione del contributo;

impegno delle Autorità portuale di Gioia Tauro a rilasciare la concessione demaniale definitiva, entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della graduatoria delle imprese ammesse ai benefici del protocollo aggiuntivo, limitatamente alle iniziative, le cui aziende sono in possesso della autorizzazione provvisoria, collocate in posizione utile in graduatoria e seguendo l'ordine della graduatoria medesima;

Visto il decreto ministeriale del 7 ottobre 2002 che ai fini della formazione della graduatoria ha escluso l'indicatore n. 3 pari al rapporto tra la misura massima dell'agevolazione concedibile, per dimensione di impresa ed ubicazione dell'unità produttiva, e la misura richiesta;

Ritenuto opportuno, per le suddette motivazioni, di prorogare il richiamato termine finale di presentazione delle domande;

Decreta:

Articolo unico

1. Il termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni per il primo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Gioia Tauro è fissato allo scadere del trentesimo giorno naturale e consecutivo a quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

2. Le ditte richiedenti, anche per le domande già presentate, dovranno, pena l'invalidità della domanda di agevolazione, presentare la scheda tecnica e, ove richiesta, la seconda parte del business plan compilate con la nuova versione del software disponibile sul sito internet del Ministero all'indirizzo www.attivitaproduttive.gov.it

3. Il comma 8 dell'articolo unico del decreto ministeriale 3 febbraio 2003 viene integrato con una precisazione riguardante l'esclusione dell'indicatore n. 3.

4. Le imprese proponenti il finanziamento di insediamenti produttivi:

a) nel caso di lotti ricompresi in aree di sviluppo industriale, nel rispetto della vigente normativa, dovranno comprovare la piena disponibilità del suolo attraverso un atto formale di assegnazione provvisoria da parte dell'Ente gestore delle aree, entro e non oltre la data di scadenza di presentazione delle domande di agevolazione;

b) nel caso di lotti ricompresi in aree demaniali, in deroga alla vigente normativa, potranno comprovare la piena disponibilità del suolo, oltre che con una concessione demaniale definitiva, anche attraverso un atto formale di assegnazione provvisoria rilasciato dall'Autorità portuale di Gioia Tauro che deve intervenire entro e non oltre la data di scadenza di presentazione delle domande di agevolazione. Tale atto dovrà sostanziarsi in una autorizzazione provvisoria che riporti:

l'indicazione del lotto assegnato con le relative dimensioni;

i tempi massimi entro i quali potrà essere consentito l'avvio a realizzazione del programma da parte

dell'impresa titolare dell'autorizzazione, che, sommati a quelli previsti dall'impresa stessa per la realizzazione dell'iniziativa, non dovranno risultare superiori a quelli previsti dalla vigente normativa applicabile al presente bando;

impegno dell'Autorità portuale di Gioia Tauro a rilasciare la concessione demaniale definitiva, entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della graduatoria delle imprese ammesse ai benefici del protocollo aggiuntivo, limitatamente alle iniziative, le cui aziende sono in possesso della autorizzazione provvisoria, collocate in posizione utile in graduatoria e seguendo l'ordine della graduatoria medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2003

Il Ministro: MARZANO

03A09694

DECRETO 6 agosto 2003.

Nomina del commissario straordinario della S.n.c. Michele Amoruso & figli.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 293 del 14 dicembre 2002 il quale dispone, ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 28 ottobre 1981, con il quale la S.n.c. Michele Amoruso & figli, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario l'avv. Edoardo Refice;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 18 ottobre 1994, con il quale l'avv. Marcello Tajani è stato nominato commissario nella predetta procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 10 marzo 2003 con il quale il dott. Roberto Serrentino è stato nominato commissario liquidatore della predetta società a norma dell'art. 7 della legge n. 273/2002 sopra richiamato;

Viste le dimissioni presentate dal dott. Roberto Serrentino in data 19 maggio 2003 dal predetto incarico;

Rilevato che in data 19 febbraio 2003 il commissario ha presentato la relazione finale della liquidazione chiedendo che venga disposta la chiusura della procedura;

Considerata l'opportunità di privilegiare, in sede di sostituzione del commissario dimissionario, una soluzione che garantisca continuità nella fase conclusiva della procedura attribuendo le funzioni di commissario liquidatore al professionista già preposto alla citata procedura di amministrazione straordinaria;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.n.c. Michele Amoruso & figli, è nominato commissario liquidatore l'avv. Marcello Tajani, nato a Pagani il 7 ottobre 1946.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2003

Il Ministro: MARZANO

03A09783

DECRETO 6 agosto 2003.

Nomina del commissario straordinario della S.r.l. Cooperativa Edilizia Auspicio.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 293 del 14 dicembre 2002 il quale dispone, ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano

dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 23 marzo 1981, con il quale la S.r.l. Cooperativa Edilizia Auspicio, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario il prof. Ludovico Pazzaglia;

Visto il proprio decreto in data 10 marzo 2003 con il quale il dott. Roberto Serrentino è nominato commissario liquidatore della predetta società cooperativa a norma dell'art. 7 della legge n. 273/2002 sopra richiamato;

Viste le dimissioni presentate dal dott. Roberto Serrentino in data 19 maggio 2003 dal predetto incarico;

Rilevato che con provvedimento del 3 aprile 2002 il commissario della S.r.l. Cooperativa Edilizia Auspicio è stato autorizzato a depositare presso il competente tribunale il bilancio finale di liquidazione, il conto della gestione e il riparto finale ai creditori;

Considerata l'opportunità di privilegiare, in sede di sostituzione del commissario dimissionario, una soluzione che garantisca continuità nella fase conclusiva della procedura attribuendo le funzioni di commissario liquidatore al professionista già preposto alla citata procedura di amministrazione straordinaria;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.r.l. Cooperativa Edilizia Auspicio è nominato commissario liquidatore il prof. Ludovico Pazzaglia, nato a Roma il 31 luglio 1923.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2003

Il Ministro: MARZANO

03A09784

DECRETO 6 agosto 2003.

Nomina del commissario straordinario della S.p.a. S.I.M.A. Meccanica Oleodinamica.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 293 del 14 dicembre 2002, il quale dispone, ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 18 dicembre 1981, con il quale la S.p.a. S.I.M.A. Meccanica Oleodinamica, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario l'ing. Enrico Cavallo;

Visto il successivo decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 26 febbraio 1982, con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata successivamente estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, alla S.r.l. R.C.D. con la preposizione ad essa del medesimo commissario nominato per la capogruppo;

Rilevato che con provvedimenti del 7 luglio 1998 il commissario della S.p.a. Sima e della S.r.l. R.C.D. è stato autorizzato a depositare presso il competente tribunale il bilancio finale di liquidazione, il conto della gestione e il riparto finale ai creditori e che le operazioni di chiusura non sono state completate a causa della pendente opposizione al piano di riparto finale;

Visto il proprio decreto in data 10 marzo 2003 con il quale il dott. Roberto Serrentino è stato nominato commissario liquidatore delle predette società a norma dell'art. 7 della legge n. 273/2002, sopra richiamato;

Viste le dimissioni presentate dal dott. Roberto Serrentino in data 19 maggio 2003 dal predetto incarico;

Considerata l'opportunità, in sede di sostituzione del commissario dimissionario, di privilegiare una soluzione che garantisca continuità nella fase conclusiva della procedura attribuendo le funzioni di commissario liquidatore al professionista già preposto alla citata procedura di amministrazione straordinaria;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.p.a. S.I.M.A. Meccanica Oleodinamica ed alla impresa collegata S.r.l. R.C.D.: è nominato commissario liquidatore l'ing. Enrico Cavallo, nato a Napoli il 21 agosto 1930.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2003

Il Ministro: MARZANO

03A09785

DECRETO 6 agosto 2003.

Nomina del commissario straordinario della S.p.a. Siderurgica Meridionale Stefana Antonio.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 293 del 14 dicembre 2002, il quale dispone, ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 30 settembre 1981, con il quale la S.p.a. Siderurgica Meridionale Stefana Antonio, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario il dott. Luigi Landra;

Visto il successivo decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro in data 10 marzo 1982, con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata successivamente estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alla S.p.a. M.E.T., con la preposizione ad essa del medesimo commissario nominato per la capogruppo;

Visto il proprio decreto in data 10 marzo 2003 con il quale il dott. Roberto Serrentino è stato nominato commissario liquidatore delle predette società a norma dell'art. 7 della legge n. 273/2002, sopra richiamato;

Viste le dimissioni presentate dal dott. Roberto Serrentino in data 19 maggio 2003 dal predetto incarico;

Rilevato che con provvedimento del 26 febbraio 2003 il commissario della S.p.a. Siderurgica Meridionale Stefana Antonio e della S.p.a. M.E.T. è stato autorizzato a depositare presso il competente tribunale il bilancio finale di liquidazione, il conto della gestione e il riparto finale ai creditori;

Considerata l'opportunità, in sede di sostituzione del commissario dimissionario, di privilegiare una soluzione che garantisca continuità nella fase conclusiva della procedura attribuendo le funzioni di commissario liquidatore al professionista già preposto alla citata procedura di amministrazione straordinaria;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.p.a. Siderurgica Meridionale Stefana Antonio ed alla impresa collegata S.p.a. M.E.T., è nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Landra, nato a Seregno il 1° maggio 1930.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2003

Il Ministro: MARZANO

03A09786

DECRETO 8 agosto 2003.

Prosecuzione della sperimentazione dell'invio telematico dei bilanci d'esercizio delle società al registro delle imprese.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, regolamento di attuazione dell'art. 8 della predetta legge n. 580 del 1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, recante regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, ed in particolare l'art. 31, comma 2, che prevede che decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, così come modificato dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137;

Vista la deliberazione n. 42 del 13 dicembre 2001 dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, recante le regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

Visto il decreto dirigenziale 21 marzo 2001 con il quale, in vista dell'obbligo di cui all'art. 31, comma 2, della citata legge n. 340 del 2000, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura sono state autorizzate a sperimentare, per la durata di un anno, il deposito per via telematica o su supporto informatico dei bilanci d'esercizio e situazioni patrimoniali, secondo le «Indicazioni tecniche» allegate al decreto stesso, reiterato in data 19 marzo 2002;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 («Legge finanziaria 2002»), ed in particolare l'art. 3, comma 13, che ha prorogato di un anno l'entrata in vigore del predetto art. 31, comma 2, della legge n. 340 del 2000;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 284, ed in particolare l'art. 13-*ter*, che ha fissato al 1° luglio 2003, la data entro la quale tutte le formalità presso il registro delle imprese devono essere eseguite mediante l'utilizzo della firma digitale ed in via telematica;

Visto l'art. 8-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modifiche, in legge 1° agosto 2003, n. 200, che ha prorogato detto termine al 31 ottobre 2003;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 maggio 2002, n. 127, che ha modificato la tariffa dell'imposta di bollo, disponendo per le domande denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica è dovuta l'imposta in misura forfettaria;

Considerato che la precedente fase di sperimentazione ha consentito un graduale avvicinamento degli operatori al sistema telematico di invio degli atti, istanze e denunzie al registro delle imprese;

Ritenuto opportuno adeguare la durata della sperimentazione al nuovo termine individuato dalla citata legge n. 200 del 1° agosto 2003, proseguendo nella verifica dell'operatività degli uffici del registro delle imprese per l'accoglimento delle domande, delle denunce e degli atti che le accompagnano per via telematica in vista della prossima entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 31, comma 2, della citata legge n. 340 del 2000, come più volte modificato ed integrato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 20 marzo 2003, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 31 marzo 2003, è prorogato al 31 ottobre 2003.

2. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono autorizzate a continuare la sperimentazione alle condizioni previste dal sopra citato decreto ministeriale e secondo le «Indicazioni tecniche» allegate a quel decreto.

Art. 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 8 agosto 2003

Il Ministro: MARZANO

03A09638

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 agosto 2003.

Approvazione della stazione di revisione Incomar Sud S.a.s., in Napoli.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale è stata data adesione alla convenzione internazionale SOLAS e successivi emendamenti ed in particolare la risoluzione IMO MSC.47(66), adottata il 4 giugno 1996 ed entrata in vigore il 1° luglio 1998, pubblicata nel supplemento ordinario n. 134 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1998;

Vista la regola III-20 della convenzione SOLAS come emendata la quale prevede che la revisione delle zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e dagli sganci idrostatici sai effettuata presso una stazione di revisione approvata dall'amministrazione;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *d),* del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che demanda al Ministero l'emanazione di un apposito decreto per la disciplina delle modalità di revisione delle zattere di salvataggio, in attuazione di disposizioni emanante da organismi internazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347 «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive n. 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo»;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza delle navigazione al comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro delle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Comandante generale del corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, n. 641 «Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici»;

Considerato che l'art. 8 del sopracitato decreto prescrive che le revisioni delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici devono essere effettuate presso stazioni di revisione approvate dall'Amministrazione;

Vista l'istanza in data 28 gennaio 2003 della stazione di revisione Incomar Sud S.a.s., con sede in Napoli, via Nominale n. 18, intesa ad ottenere la prescritta approvazione dell'Amministrazione;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della Direzione marittima di Napoli con verbale in data 12 maggio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la stazione di revisione Incomar Sud S.a.s. con sede in Napoli, via Nominale n. 18.

Art. 2.

1. La succitata stazione è abilitata ad effettuare la revisione dei seguenti dispositivi di sicurezza:

Produttore	Tipo di dispositivo
Viking	I seguenti tipi di zattere gonfiabili: 50 DK + E50DKS DKR fino a 50 persone KF, DKF + E DKFS: fino a 39 persone K, DK + E DKS: fino a 25 persone Chute Systems
Zodiac	Tutti i tipi di zattere gonfiabili
Nuova Callegari & Ghigi	Tutti i tipi di zattere gonfiabili
Stomil	Tutti i tipi di zattere gonfiabili
Arimar	Tutti i tipi di zattere gonfiabili
DBC	Zattera gonfiabile del tipo 50 persone reversibile

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2003

Il comandante generale: SICUREZZA

03A09731

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 21 agosto 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1009
Yen giapponese	129,76
Corona danese	7,4329
Lira Sterlina	0,69440
Corona svedese	9,2093
Franco svizzero	1,5424
Corona islandese	89,13
Corona norvegese	8,2765
Lev bulgaro	1,9463
Lira cipriota	0,58569
Corona ceca	32,510
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,65
Litas lituano	3,4530
Lat lettone	0,6338
Lira maltese	0,4255
Zloty polacco	4,3630
Leu romeno	37000
Tallero sloveno	235,1600
Corona slovacca	41,925
Lira turca	1540000
Dollaro australiano	1,6716
Dollaro canadese	1,5476
Dollaro di Hong Kong	8,5854
Dollaro neozelandese	1,8697
Dollaro di Singapore	1,9080
Won sudcoreano	1291,15
Rand sudafricano	8,1848

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A09887

MINISTERO DELLA SALUTE

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Sintoclar».

Estratto decreto n. 318 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale SINTOCLAR rilasciata alla società Pulitzer Italiana S.r.l., con sede in via Tiburtina, 1004 - Roma, nelle confezioni:

«500 mg/3 ml soluzione iniettabile» IM IV 3 fiale da 3 ml - A.I.C. n. 024563076 (sospesa);

«500 mg/3 ml soluzione iniettabile» IM IV 5 fiale da 3 ml - A.I.C. n. 024563088;

«1 g/4 ml soluzione iniettabile» IM IV 1 fiala da 4 ml - A.I.C. n. 024563090 (sospesa);

«1 g/4 ml soluzione iniettabile» IM IV 3 fiale da 4 ml - A.I.C. n. 024563114.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate:

«trattamento di supporto delle sindromi parkinsoniane».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

«500 mg/3 ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 3 ml - A.I.C. n. 024563076 (sospesa);

«500 mg/3 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 3 ml - A.I.C. n. 024563088;

«1 g/4 ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 4 ml - A.I.C. n. 024563090 (sospesa);

«1 g/4 ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 4 ml - A.I.C. n. 024563114.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09636

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Eucarnil».

Estratto decreto n. 319 del 16 giugno 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale EUCARNIL, rilasciata alla società Pulitzer Italiana S.r.l, con sede in via Tiburtina, 1004 - Roma, nelle confezioni:

10 flaconcini orali 1 g - A.I.C. n. 026682029.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate:

«deficienze primarie e secondarie di carnitina».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

«1 g soluzione orale» 10 contenitori monodose 10 ml - A.I.C. n. 026682029.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09637

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Metina».

Estratto decreto n. 322 dell'11 luglio 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale METINA, rilasciata alla società Fournier Pharma S.p.a., con sede in via Cassanese, 224 - Segrate (Milano), nelle confezioni:

10 flac. os 1, 226 g/10 ml - A.I.C. n. 019676093;

IM IV 5 fiale 1 g - A.I.C. n. 019676105 (sospesa).

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate:

«deficienze primarie e secondarie di carnitina».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

«1 g soluzione orale» 10 contenitori monodose da 10 ml - A.I.C. n. 019676093;

«1 g soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 019676105 (sospesa).

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09635

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Nicolsint».

Estratto decreto n. 323 dell'11 luglio 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale NICOLSINT, rilasciata alla società Epifarma S.r.l., con sede in via S. Rocco, 6 - Episcopia (Potenza), nelle confezioni:

IM O EV 3 fiale 1000 mg 4 ml - A.I.C. n. 025755087;

IM IV 5 fiale 500 mg 4 ml - A.I.C. n. 025755099;

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate:

«trattamento di supporto delle sindromi parkinsoniane».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

«1000 mg/4 ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 4 ml - A.I.C. n. 025755087;

«500 mg/4 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 4 ml - A.I.C. n. 025755099.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09634

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Vertiserc».

Estratto decreto n. 324 dell'11 luglio 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale VERTISERC, rilasciata alla società Solvay Pharma S.p.a., con sede in via della Liberta n. 30, Grugliasco (Torino), nelle confezioni:

50 compresse 8 mg - A.I.C. n. 027232014;

20 compresse 16 mg - A.I.C. n. 027232026;

50 compresse 16 mg - A.I.C. n. 027232038 (sospesa).

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate;

«sindrome di Ménière».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea Europea - dicembre 2002:

«8 mg compresse» 50 compresse - A.I.C. n. 027232014;

«16 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 027232026;

«16 mg compresse» 50 compresse - A.I.C. n. 027232038 (sospesa).

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09626

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Citicolina».

Estratto decreto n. 325 dell'11 luglio 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale CITICOLINA, rilasciata alla società EG S.p.a., con sede in Via Scarlatti Domenico n. 31, Milano, nelle confezioni:

3 flac.ni multidose 1000 mg - A.I.C. n. 026016042.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate:

«trattamento di supporto delle sindromi parkinsoniane».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

«1 g/ 4 ml soluzione iniettabile» 3 flaconi 4 ml - A.I.C. n. 026016042.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09625

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Hyalart».

Estratto decreto n. 326 dell'11 luglio 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: HYALART, rilasciata alla società Societa Prodotti Antibiotici S.p.a., con sede in Via Biella n. 8, Milano, nelle confezioni:

1 flaconcino 20 mg/2 ml - A.I.C. n. 027663018.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate:

«gonartrosi di lieve e media gravità».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

«20 mg/2 ml soluzione iniettabile uso intraarticolare» 1 flaconcino 2 ml - A.I.C. n. 027663018.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09624

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Oxandrolone S.p.a.».

Estratto decreto n. 327 dell'11 luglio 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale OXANDROLONE S.p.a., rilasciata alla società Societa prodotti antibiotici S.p.a., con sede in via Biella, 8 - Milano, nelle confezioni:

30 compresse 2,5 mg - A.I.C. n. 023127020;

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate:

«trattamento di supporto dell'osteoporosi senile o iatrogena».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

«2,5 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 023127020.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09633

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Trental».

Estratto decreto n. 340 del 23 luglio 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale TRENTAL, rilasciata alla società Aventis Pharma S.p.a., con sede in piazzale Turr, 5 - Milano, nelle confezioni:

5 fiale 5 ml - A.I.C. n. 022863031;

«400» 30 confetti - A.I.C. n. 022863056;

«30 compresse rivestite 600 mg» - A.I.C. n. 022863068;

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate:

«ulcere venose croniche».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

«100 mg/5 ml soluzione per infusione per uso endoarterioso e endovenoso» 5 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 022863031;

«400 mg compresse rivestite» 30 compresse - A.I.C. n. 022863056;

«600 mg compresse rivestite» 30 compresse - A.I.C. n. 022863068.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09632

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Cebroton».

Estratto decreto n. 341 del 23 luglio 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale CEBROTON, rilasciata alla società Tubilux Pharma S.p.a., con sede in via Costarica, 20/22 - Pomezia (Roma), nelle confezioni:

«500 mg soluzione iniettabile» 3 fiale 4 ml - A.I.C. n. 024576136 (sospesa);

«1000 mg soluzione iniettabile» 1 fiala 5 ml - A.I.C. n. 024576151 (sospesa);

«1000 mg soluzione iniettabile» 3 fiale 5 ml - A.I.C. n. 024576163 (sospesa);

«500 mg soluzione iniettabile» 5 fiale 4 ml - A.I.C. n. 024576175 (sospesa).

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate:

«trattamento di supporto delle sindromi parkinsoniane».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

«500 mg/4 ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 4 ml - A.I.C. n. 024576136 (sospesa);

«1000 mg/5 ml soluzione iniettabile» 1 fiala 5 ml - A.I.C. n. 024576151 (sospesa);

«1000 mg/5 ml soluzione iniettabile» 3 fiale 5 ml - A.I.C. n. 024576163;

«500 mg/4 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 4 ml - A.I.C. n. 024576175 (sospesa).

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09631

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Edeven».

Estratto decreto n. 342 del 23 luglio 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale EDEVEN, rilasciata alla società Istituto Biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede in via Tucidite n. 56 - Torre 6 - Milano, nelle confezioni:

3 fiale liof. 5 mg + 3 f. 5 ml - A.I.C. n. 031219013;

30 confetti 40 mg - A.I.C. n. 031219025;

«Gel» tubo 40 g 1% - A.I.C. n. 031219037;

«Gel» tubo 40 g 2% - A.I.C. n. 031219049.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate:

«stati di fragilità capillare».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

«5 mg/5 ml polvere e solvente per infusione iniettabile uso endovenoso» 3 fiale polvere 5 mg + 3 fiale solvente 5 ml - A.I.C. n. 031219013;

«40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - A.I.C. n. 031219025;

«1% gel» tubo 40 g - A.I.C. n. 031219037;

«2 % gel» tubo 40 g - A.I.C. n. 031219049.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09630

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Arvenum».

Estratto decreto n. 343 del 23 luglio 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ARVENUM, rilasciata alla società Ist. Farm. Biol. Stroder S.r.l., con sede in via Di Ripoli n. 207 - V Firenze, nelle confezioni:

30 confetti - A.I.C. n. 024552010;

30 compresse rivestite - A.I.C. n. 024552022.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate:

«sintomi attribuibili ad insufficienza venosa; stati di fragilità capillare».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

«375 mg compresse rivestite» 30 compresse - A.I.C. n. 024552010;

«500 mg compresse rivestite» 30 compresse - A.I.C. n. 024552022.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09629

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Doxium».

Estratto decreto n. 344 del 23 luglio 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale DOXIUM, rilasciata alla società Abiogen Pharma S.p.a., con sede in via Meucci n. 36 - Ospedaletto (Pisa), nelle confezioni:

«250 mg/2 ml soluzione iniettabile uso endovenoso» 6 fiale - A.I.C. n. 022739015 (sospesa);

«250 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 022739027;

«500 mg capsule rigide» 32 capsule - A.I.C. n. 022739066.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate:

«stati di fragilità capillare».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

«250 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 6 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 022739015 (sospesa).

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possonno più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09628

Conferma e modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Glutatox».

Estratto decreto A.I.C. n. 345 del 23 luglio 2003

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale GLUTATOX, rilasciata alla società Istituto Chimico Internazionale dr. Giuseppe Rende S.r.l., con sede in via Salaria n. 1240, Roma, nelle confezioni:

10 fl. liof. 300 mg + 10 f. solv. - A.I.C. n. 028350015 (sospesa);

10 fl. liof. 600 mg + 10 f. solv. - n. A.I.C.: 028350027.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate:

«profilassi della neuropatia conseguente a trattamento chemioterapico con cisplatino o analoghi»

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicate, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

«300 mg/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconcini polvere + 10 fiale solvente 3 ml - A.I.C. n. 028350015 (sospesa);

«600 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconcini polvere + 10 fiale solvente 4 ml - A.I.C. n. 028350027.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09627

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Domanda di modifica ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, della denominazione «Les Garrigues» registrata a norma dell'art. 17 dello stesso regolamento.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - Serie C 187/7 del 7 agosto 2003, la domanda di modifica di un elemento del disciplinare della denominazione registrata «Les Garrigues».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione della modifica del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III - via XX Settembre, 20 - Roma, per gli interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

03A09604

Domanda di registrazione della denominazione «Brioche Vendéenne» ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 187/2 del 7 agosto 2003, la domanda di registrazione quale Indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata dall'Association Brioche de Vendée, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto rientrante nella categoria dei prodotti di panetteria - denominato «Brioche Vendéenne».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalmentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

03A09605

Domanda di registrazione della denominazione «Peras de Rincón de Soto» ai sensi dell'art. 5 del reg. (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - erie C n. 186/9 del 6 agosto 2003, la domanda di registrazione quale Denominazione d'origine protetta (D.O.P.), presentata dall'Asociaciòn para la promociòn de la Pera de Rincón de Soto, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto appartenente alla categoria «Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati» - denominato «Peras de Rincón de Soto».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

03A09606

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501197/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.